

**IL DIRITTO
ECCLESIASTICO**

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI (Università di Roma Tor Vergata, Italia)
ENRICO VITALI (Università di Milano, Italia)
MANLIO MIELE (Università di Padova, Italia)

Direttore responsabile

FABRIZIO SERRA

Comitato scientifico

ALESSANDRO ALBISETTI (Università di Milano, Italia) · ROMEO ASTORRI (Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia) · SALVATORE BERLINGÒ (Università di Messina, Italia) · SALVATORE BORDONALI (Università di Palermo, Italia) · RAFFAELE BOTTA (Consigliere presso la Corte di Cassazione, Italia) · CARLO CARDIA (Università Roma Tre, Italia) · NICOLA COLAIANNI (Università di Bari “Aldo Moro”, Italia) · ORAZIO CONDORELLI (Università di Catania, Italia) · RAFFAELE COPPOLA (Università di Bari “Aldo Moro”, Italia) · GIORGIO FELICIANI (San Pio X Facoltà di diritto canonico, Venezia, Italia) · ELMAR GUETHOFF (Università di Monaco di Baviera, Deutschland) · IVAN C. IBAN (Universidad Complutense de Madrid, España) · GIAN PIERO MILANO (Promotore di giustizia presso il Tribunale Stato Città del Vaticano, Città del Vaticano) · PAOLO MONETA (Università di Pisa, Italia) · FRANCISCA PÉREZ MADRID (Universidad de Barcelona, España) · GIOVANNI B. VARNIER (Università di Genova, Italia) · ANDREA ZANOTTI (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia)

REDAZIONE

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano
ildirittoecclesiastico@unimi.it

Responsabile di redazione

ALESSANDRO CESERANI (Università di Milano, Italia)

Redazione

SILVIA ANGELETTI (Università di Perugia, Italia) · SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (Università di Roma Tor Vergata, Italia) · DANIELE FERRARI (Università di Siena, Italia) · FABIO FRANCESCHI (Università di Roma La Sapienza, Italia) · MICHELE MADONNA (Università di Pavia, Italia) · VINCENZO PACILLO (Università di Modena e Reggio Emilia, Italia) · ALESSANDRO PEREGO (Università di Padova, Italia)

Collaboratori di redazione

DARIO SANDONÀ (Università di Padova, Italia)
FEDERICO TERZARIOL (Università di Padova, Italia)
MATTEO CORSALINI (Università di Padova, Italia)

Hanno collaborato a questo numero

MIRIAM ABU SALEM · SILVIA CAVIGLIANI LAMBIASE · GIOVANNI CIMBALO · STEFANO CAPRIO · GIOVANNI CODEVILLA · PÉTER ERDŐ · DANIELE FERRARI · MANUEL GANARIN · GIOVANNA MARIA RITA IURATO · ANGELO LICASTRO · MICHELE MADONNA · ROBERTO MAZZOLA · MANLIO MIELE · DANIELA MILANI · ALESSANDRO NEGRI · ALESSANDRO PEREGO · DARIUS BAMUENE SOLO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXXIII · 1-2 · GENNAIO-GIUGNO 2022

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI, MANLIO MIELE



PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA · EDITORE

MMXXII

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

direccl.libraweb.net · www.libraweb.net

*

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

ANVUR: A.

*

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE®

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

Abbonamenti

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher's web-site www.libraweb.net

*

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 14/21 del 3 settembre 2021.

Direttore responsabile: Fabrizio Serra.

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (including offprints, etc.), in any form (including proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet (including personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher.

*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2022 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*, *Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*, *Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

ISSN PRINT 1128-7772

E-ISSN 2035-3545

SOMMARIO

PARTE PRIMA

L'Ucraina fra Oriente e Occidente

25 marzo 2022

Università degli Studi di Roma Tre

STEFANO CAPRIO, <i>L'Ucraina fra Oriente e Occidente</i>	11
GIOVANNI CODEVILLA, <i>L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa e la posizione delle Chiese</i>	21

STUDI

PÉTER ERDŐ, <i>L'influenza del diritto canonico sul diritto degli Stati dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri</i>	55
GIOVANNA MARIA RITA IURATO, <i>Ministro di culto e imam</i>	69
GIOVANNI CIMBALO, <i>Comunismo anarchico e libertà religiosa (Prima parte)</i>	87
ANGELO LICASTRO, <i>Enti ecclesiastici e affidamento di contratti pubblici</i>	115
MANLIO MIELE, <i>Ipoattività sessuale e consenso matrimoniale</i>	137
DANIELE FERRARI, <i>Liberté de religion et liberté de conscience au prisme du droit internationale et européen: une perspective jurilinguistique</i>	155
MIRIAM ABU SALEM, <i>Il ruolo della Chiesa spagnola nel processo di transizione democratica. Una lettura attraverso i documenti episcopali</i>	199
DARIUS BAMUENE SOLO, <i>Mariage et adultère: une analyse comparée du droit pénal canonique, juif et musulman</i>	215
ALESSANDRO NEGRI, <i>Il diritto penale antiterrorismo: una continua 'messa alla prova' per la libertà religiosa</i>	251

LA RIFORMA DELLA CURIA ROMANA

MICHELE MADONNA, <i>Breve nota introduttiva alla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium</i>	267
MANUEL GANARIN, <i>La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura</i>	271

DOCUMENTI

ALESSANDRO PEREGO, <i>I modelli di atto e di regolamento per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CISM. Spunti per una lettura ragionata</i>	311
--	-----

SCHEDE E RECENSIONI

- ACRI - Commissione per le attività e i beni culturali, *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione e valorizzazione* (Daniela Milani)
- Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, a cura di Giulia Mazzoni (Daniela Milani) 335

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

DIRITTO ECCLESIASTICO

SIMBOLI

- ROBERTO MAZZOLA, *Ennesime considerazioni in merito alla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, n. 24414 del 9 settembre 2021* 343

DIRITTO D'ACCESSO

- MICHELE MADONNA, *L'accesso agli atti amministrativi nel contenzioso tributario per immobili appartenenti ad enti religiosi in alcune recenti pronunce: brevi note di inquadramento* 385
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Sez. II – 19 luglio 2021, n. 8575 – Pres. Riccio, Est. Iera – Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Roma Capitale, Monastero delle Cistercensi di Santa Susanna 390
- CONSIGLIO DI STATO – Sez. v – 18 ottobre 2021, n. 6964 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Rotondano – Monastero delle Suore Cistercensi di Santa Susanna, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Roma Capitale 393
- CONSIGLIO DI STATO – Sez. v – 16 novembre 2021, n. 7615 – Pres. Saltelli, Est. Rotondano – Roma Capitale, Associazione dei T.D.G.D.R.C.O., A. S.p.a. 398

PERSONALITÀ GIURIDICA

- CONSIGLIO DI STATO – Sez. I – 20 novembre 2020, n. 1875/2020 (parere) – Pres. Quadri, Rel. Tucciarelli, Eparchia per l'Italia della Chiesa Ortodossa Autocefala Montenegrina [con richiami di SILVIA CAVIGLIANI LAMBIASE] 403

DIRITTO ECCLESIASTICO

SIMBOLI

ENNESIME CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, N. 24414 DEL 9 SETTEMBRE 2021

ROBERTO MAZZOLA

ABSTRACT · *Again some considerations about the judgment of the United Civil Sections of the Supreme Court of Cassation, n. 24414 on 9 September 2021* · The aim of this article is to examine some aspects of the Court of Cassation's ruling on crucifixes in school classrooms, highlighting the merits but also the limits connected with the judges' attempt not to deny legal precedents while reworking them in a complex synthesis.

KEYWORDS · *complexio oppositorum*, Crucifix, Secularity as a Method, Mediation, Reasonable Accommodation, Meekness.

SOMMARIO · 1. Fenomenologia dell'uso e disuso del crocifisso nello spazio scolastico pubblico italiano (1985-2022). 2. La logica della *complexio oppositorum* come fondamento costitutivo della *ratio decidendi* della Cassazione. 3. Appunti intorno al comune sentire dottrinale. Ritorno alla legge? 4. Ancora appunti intorno al comune sentire dottrinale. Il dilemma dei muri bianchi. 5. Spunti intorno al comune sentire dottrinale. L'elogio della 'mitezza' e il fattore generazionale. 6. Chiusura.

1.

NORD-OVEST. Regione Piemonte. Rivarolo canavese, comune di undicimila abitanti in provincia di Torino, nel 1985 il Sindaco ricevette da un cittadino un'istanza di rimozione dei crocifissi in tutti gli spazi pubblici cittadini, comprese le scuole comunali. In quello stesso decennio in provincia di Novara, presso la Scuola media di Fontaneto d'Agogna, e a Cuneo presso l'Istituto tecnico Industriale Statale – ITIS' sorsero problemi analoghi in merito alla pre-

roberto.mazzola@uniupo.it, Ordinario di Diritto ecclesiastico e diritto interculturale, Università del Piemonte Orientale, Italia.

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202230802016](https://doi.org/10.19272/202230802016) · «IL DIRITTO ECCLESIASTICO» · 1-2 · 2022

RECEIVED: 26.4.2022 · REVISED: 17.5.2022 · ACCEPTED: 9.6.2022

senza dei crocifissi nelle aule scolastiche. I tre episodi evidenziano come, oltre il ristretto e in alcuni casi sindacalizzato¹ corpo docente, anche qualsiasi altro cittadino poteva farsi soggetto attivo nel richiedere all'autorità amministrativa competente la rimozione dei crocifissi nelle scuole comunali. Si trattava ovviamente di una richiesta di natura non giudiziale. Per quest'ultima, infatti, il nostro ordinamento richiedeva e tuttora prescrive che venga soddisfatto il requisito della legittimazione ad agire, legittimazione che presuppone l'esistenza, così prevede la giurisprudenza consolidata, di un nesso funzionale fra incarico svolto dalla parte attrice e struttura scolastica.

In base ai dati Istat² gli abitanti in Piemonte nel periodo in cui accaddero tali fatti erano 4.395.919, di cui 112.646 risiedevano nei territori dei comuni appena menzionati. Questo significa che complessivamente, escludendo: i minori, gli anziani incapaci di intendere e volere e le persone interdette o inabilite, la popolazione potenzialmente in grado di presentare istanza per la rimozione del crocifisso negli spazi pubblici, comprese le scuole, si avvicinava alle 100.000 unità.

Nord-Ovest. Regione Lombardia. Sempre in base alle tabelle Istat, la popolazione all'inizio degli anni Novanta ammontava a 8.874.301 abitanti. In quegli anni la sola città di Sondrio contava 175.873 residenti, tra questi alcuni dei docenti del Liceo scientifico 'Donegani' i quali, convinti che il crocifisso fosse un bene patrimoniale indisponibile delle province e dei comuni, si preoccuparono di far riaffiggere nelle aule scolastiche i crocifissi rimossi a suo tempo dal preside. Ovviamente alla luce di quanto appena detto, oltre ai professori del Liceo 'Donegani', qualunque altro cittadino sondriese avrebbe potuto, se interessato, attivarsi per richiedere al sindaco del capoluogo lombardo la riaffissione del crocifisso nelle aule liceali.

Nord-Est. Regione Veneto. Agli inizi del 2000 il numero complessivo degli abitanti della Regione era di 4.485.000. Il solo Comune di Abano Terme, in provincia di Padova, contava 18.148 abitanti, tra questi, v'erano anche i coniugi Lautsi - Albertin, i soli interessati in quel momento, alla rimozione del crocifisso dall'aula della Scuola Media 'Vittorino da Feltre' frequentata dai loro figli.

Centro-Nord. Emilia-Romagna. Nel 2021 nelle anagrafi comunali dell'intera Regione erano iscritte 4.459.866 persone, 14.426 residenti in meno rispetto a gennaio 2020. A Ferrara, in particolare, gli abitanti iscritti nei registri dell'anagrafe risultavano essere 345.691, di questi non è dato sapere quanti fossero d'accordo con l'amministrazione comunale nel mettere a bilancio 1.703 euro per l'acquisto di 385 crocifissi destinati alle scuole comunali ferraresi. Si può tuttavia presumere che lo fosse una consistente parte del 56,8% dell'elettorato ferrarese espressosi a favore del sindaco Alan Fabbri. Non è neanche dato sapere quanti,

¹ Il prof. Franco Coppoli è referente Cobas-Scuola di Terni.

² Tutti i dati che seguiranno sono tratti dal sito dell'Istat: dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=12351 (visitato il 28 marzo 2022).

tra i 12.000 abitanti del Comune di Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, condividersero, nel biennio 1987-88, la scelta di ordinare la sospensione dell'ostensione di qualsiasi immagine sacra durante l'orario scolastico.

Centro Italia. Gli abitanti del Lazio censiti alla fine degli anni Ottanta erano 5.116.000, di questi ben 2.733.908 risiedevano a Roma. Due genitori residenti nella Capitale nel 1986 chiesero ciò che anni più tardi fu domandato dalla signora Lautsi, ovvero, la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche.³ Abruzzo. Agli inizi degli anni 2000 la Regione contava 1.261.000 abitanti di cui 594 risiedevano ad Ofena, in provincia dell'Aquila, dove, nell'autunno del 2003 il signor Adel Smith chiese all'insegnante della Scuola comunale di rimuovere il crocifisso o, in subordine, d'appendere in aggiunta al crocifisso una cornice contenente una *sura* del Corano.⁴ Anche in questo caso, su 594 residenti, l'istanza di rimozione fu fatta da una sola persona. Si deve pertanto presumere che per le restanti 593 la presenza del crocifisso non costituisse un problema. Nella vicina Regione Marche, il Comune di Camerino nel 2020 aveva 6.376 residenti, tra questi anche i responsabili della rimozione di un certo numero di crocifissi, un tempo presenti, nelle aule delle scuole comunali della città. Regione Umbria. Attualmente sul suo territorio vivono 882.015 persone. Nello specifico a Terni gli abitanti censiti ai tempi del caso Coppoli erano 111.455. Di questi, 111.454 per ragioni diverse si può presumere che fossero a favore, o quanto meno indifferenti, alla questione del crocifisso in aula, uno no.

Toscana. Nel 2021 il numero complessivo di studenti tra scuola primaria e scuole secondarie di primo e secondo grado era di 373.685, tra questi v'era anche il signor Guido Scatizzi, studente della 1 A del Liceo classico 'Galilei' di Firenze che, in accordo con i compagni di classe, decise di recuperare dagli armadi del magazzino della scuola un impolverato crocifisso per affiggerlo alla parte bianca della propria aula.

Se al termine di questa carrellata di casi si provasse a sommare tutte le persone regolarmente iscritte negli uffici anagrafici dei comuni che in qualche modo hanno avuto una storia di 'crocifissi di stato'⁵ da raccontare e che potenzialmente avrebbero potuto fare richiesta di rimozione, si arriverebbe all'approssimativa cifra di un milione e mezzo di persone. Ebbene, solo poche decine su un milione e mezzo si sono interessate alla presenza del crocifisso nelle aule

³ FIORAVANTE RINALDI, "Il segno della croce". Il caso dell'affissione del crocifisso nella scuola di Abano Terme in Lautsi e altri c. Italia ed il problema del 'trapianto' della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento, «Rivista AIC» (www.rivistaaic.it), 1, 2012, p. 11. Sul punto si legga anche MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011, pp. 1-12.

⁴ Cfr. ANTONIO FUCILLO, *Il crocifisso (le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa. Necessaria la neutralità delle norme comuni in materia*, «Diritto e Giustizia», 43, 2003, pp. 89 ss. Ved. anche AUGUSTO BARBERA, *Barbera: le toghe non possono decidere su una materia simile*, «Corriere della Sera», 26 ottobre 2003, p. 15.

⁵ Cfr. SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Torino, Einaudi, 2011.

scolastiche pubbliche chiedendone la rimozione o l'affissione. Per tutte le altre la questione non costitutiva e continua a non rappresentare un problema.

Va tuttavia precisato che la Corte di Cassazione nella sentenza in esame, proprio a questo riguardo, ha previsto che «non ha più rilievo in questo come in altri ambiti di funzione pubblica [...] la posizione assunta da chi non sia partecipe di quella comunità né di quella funzione, trattandosi di soggetto che solo occasionalmente entra in contatto con l'istituzione o con la relativa attività». ⁶ Questo significa che la cerchia di persone potenzialmente legittimate a ricorrere per la rimozione del crocifisso si è consistentemente ristretta, ciononostante il gap fra i cittadini che nel tempo si sono attivati per la rimozione e quelli inerti, perché contrari o indifferenti, rimane alto.

Ovviamente i numeri vanno interpretati e utilizzati con cautela, pertanto non è affatto detto che tale schiacciante maggioranza sia unanimemente d'accordo o indifferente rispetto alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. All'interno di questo schieramento ci sono così tante sfumature motivazionali da rendere difficile qualsiasi tipo di generalizzazione. ⁷ Né si può giungere all'affrettata conclusione di dedurre da questi numeri la prova inconfutabile che l'affaire crocifisso nelle scuole pubbliche italiane sia una questione marginale, priva d'interesse e di rilevanza politico-sociale. Senza dubbio sono più che ragionevoli le argomentazioni addotte da coloro che difendono tale interpretazione riduzionistica, ⁸ tuttavia considerare la questione del crocifisso una *questiuncula* sarebbe sbagliato. ⁹ Come sosteneva Manacorda sulle pagine de *l'Unità* nel 1988, dietro codeste *questiuncule* risiedono problematiche di carattere 'universale' e 'molecolare', giusto per usare due aggettivi cari a Gramsci: la natura dello Stato e il grado di tutela della libertà di coscienza individuale. ¹⁰ Non condivido pertanto le posizioni di chi liquida con la formula 'tanto i problemi della scuola sono altri' la questione del crocifisso nel sistema scolastico pubblico. Questo modo di affrontare i problemi ridimensionandone le prese di posizione ideali, spesso sofferte, è un approccio che non sento mio. In una lunga lettera inviata il 30 aprile del 1988 al direttore de *l'Unità*, il pastore evangelico Emanuele Paschetto scriveva:

La sufficienza con cui alcuni ti spiegano che come ti muovi ti sbagli, che non hai afferrato il problema e ti logori contro falsi obiettivi e che comunque la questione sta in altri

⁶ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 12.1. Il testo della sentenza è stato pubblicato nel fascicolo 1-2, 2021 di questa «Rivista».

⁷ Cfr. MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato. Processi, sentenze, polemiche sull'espansione del simbolo cattolico nelle istituzioni statali italiane*, Roma, UAAR, 2005, all'indirizzo www.uaar.it (visitato il 3 febbraio 2022).

⁸ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*. (Nota a margine di Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24414, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 17, 2021, p. 25.

⁹ Cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 1.

¹⁰ Cfr. MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 60. Si legga anche sul punto NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 25. Ved. anche ALEX CORLAZZOLI, *Finalmente potrà chiedere di togliere il crocifisso dall'aula*, «Il fatto quotidiano» (www.ilfattoquotidiano.it), 2021 (visitato il 17 gennaio 2022).

termini ed è altrove o in più alto grado che bisogna colpire, ha sul piano ideale e pratico lo stesso valore del qualunquismo di chi ti invita a 'pensare alla salute' mentre si defila perché 'tiene famiglia'. Lo sappiamo bene che il problema, in questo caso, non è la rimozione del crocifisso, ma l'eliminazione del Concordato, ma queste persone quale strategia alternativa propongono? E i partiti laici e della sinistra, con i loro tatticismi, il loro snobbare le piccole questioni e il non impegnarsi più nelle battaglie ideali, in che pantano ci hanno portato?¹¹

La fenomenologia dell'uso e disuso del crocifisso non è tuttavia soltanto una questione quantitativa, essa rimanda anche ad un dato geopolitico. I casi finora descritti presentano due costanti: si sono verificati per la maggior parte nell'Italia Settentrionale. Su dieci episodi, sette sono avvenuti al Nord, tre nell'Italia Centrale e nessuno nel Mezzogiorno. In secondo luogo, ad eccezione di Roma, tutti i casi descritti hanno avuto come scenario istituti scolastici di centri urbani medio-piccoli, la c.d. 'provincia italiana', rimasta, forse, ma riconosco che si tratta di un azzardo interpretativo, meno esposta ai processi di secolarizzazione rispetto ai grandi centri urbani, e dove quindi con più forza sembrano essersi conservate forme di religiosità popolare in grado di conservare vivo e genuino un generale favore per il *Christus Crucifixus*, se non altro come simbolo d'identità nazionale. A questo proposito i dati forniti nel 2006 dall'Istituto Iard RPS di Milano sul rapporto religione/giovani, e nel 2010 dalla diocesi di Novara nel Rapporto *I giovani di fronte al futuro e alla vita, con e senza fede*, dimostrano che coloro che condividono l'equazione identità nazionale-cattolicesimo/crocifisso risiedono principalmente nelle Regioni del Sud e in comuni con meno di 5.000 abitanti, viceversa le caratteristiche che maggiormente definiscono chi non ritiene che essere italiano coincida con l'essere cattolico sono: risiedere in una regione del Nord o del Centro-Nord e abitare in comuni con più di 5.000 abitanti.¹²

Anche la questione generazionale può servire a decodificare meglio il fenomeno in esame. Le storie raccontate dai giudici o dalle circolari scolastiche evidenziano con nettezza quanto sia rilevante il profilo 'generazionale'. Se escludiamo il caso del Liceo classico 'Galilei' di Firenze che ha visto come protagonista uno studente di prima ginnasio, in tutti gli altri casi, gli attori principali sono persone adulte lontane dalla generazione dei *Millennials*, emotivamente e culturalmente sensibili al mai del tutto risolto conflitto fra il fronte cattolico, più o meno tradizionalista, e quello laico, più o meno laicista.¹³

¹¹ MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 62.

¹² Ved. anche *Giovani, religione e vita quotidiana. Un'indagine dell'Istituto Iard per il Centro di Orientamento Pastorale*, a cura di Riccardo Grassi, Bologna, il Mulino, 2006. Si legga anche: *Sondaggio Doxa per l'UAAAR. «Calano i cattolici, crescono gli atei. Sei italiani su dieci per la separazione Stato-religione»*, «A ragion veduta, il mondo osservato dall'Uaar», 2019, all'indirizzo blog.uaar.it/2019/05/10/sondaggio-doxa-uaar-calano-cattolici-crescono-atei-separazione-stato-religione (visitato il 19 gennaio 2022).

¹³ Cfr. SALVATORE PRISCO, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 21, 2021, p. 74.

Anche le differenti ortoprassi connesse alla presenza dei crocifissi negli spazi scolastici possono aiutare a decodificarne la fenomenologia. La casistica è infatti fatta di gestualità ricorrenti e ripetute basate su modelli di comportamento ormai ampiamente codificati. Alcune volte è prevalso il modello 'passivo', in altri casi quello 'attivo'. Nel primo caso la resilienza può essere tanto 'speciale' quanto 'generale'. È 'speciale' tutte le volte che il rifiuto è circoscritto ai soli spazi simbolicamente segnati, 'generale' quando essa prescinde dalla presenza oggettiva di esso nello spazio dove normalmente agisce il soggetto resistente. Nella prima ipotesi vi rientra senza dubbio il caso Lautsi, nella seconda il caso Migliano. Nella lettera inviata da quest'ultima al preside del suo istituto, la docente rendeva infatti noto che non sarebbe più entrata nella scuola a fare lezione finché tutti i crocifissi, non solo quello presente nella sua aula, non fossero stati rimossi.¹⁴

Diversa la meccanica del modello 'attivo' basato, al contrario, sulla rimozione meccanica dell'oggetto. Essa può avere effetto continuato o momentaneo, a seconda che la defissione sia definitiva o provvisoria. In quest'ultima fattispecie vi rientrano, non solo il caso Coppoli, ma altresì la scelta assunta nel 1987 dal dirigente scolastico della Scuola elementare comunale di Ozzano dell'Emilia di sospendere 'temporaneamente' l'ostensione di immagini durante l'orario scolastico.

Come differenti possono essere i modi di opporsi alla presenza del crocifisso a scuola, altrettanto varie sono le ragioni sottese. Lo si può fare per motivi etnico/identitari riconducibili a dinamiche interculturali, come accaduto nel caso del crocifisso di Ofena; oppure lo si può rimuovere come genitore in nome del diritto all'autonomia educativa dei propri figli, come avvenuto nel caso Lautsi, o per rivendicare la tutela della propria libertà di coscienza e autonomia didattica, come accaduto nei casi Coppoli e Migliano. Infine, lo si può anche fare in nome del principio supremo di laicità, come avvenne nel caso di Rivarolo canavese negli anni Ottanta. Ciascuna di queste ragioni può agire isolatamente, ma nulla esclude che esse s'intreccino fra loro dando luogo ad un impulso motivazionale articolato dove ragioni soggettive attinenti alla coscienza individuale convivono con motivazioni più squisitamente politico/ideali, come accade quando si richiamano i principi supremi di pluralismo o di laicità. Il quadro è ovviamente complesso, perché molteplici sono le ragioni a favore e contro la presenza del crocifisso a scuola. Tra quelle a favore, ricorrente nella casistica italiana è il richiamo alle categorie 'culturali' e di 'civiltà'. Nella nota del Ministero dell'Interno del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1 si legge:

Il crocifisso [...] appare allora, per tutti, credenti e non, come il simbolo di questa nostra civiltà [...] simbolo rappresentativo della legge morale e dell'etica che sta alla base della

¹⁴ «Se tutti i crocifissi non verranno rimossi [...] mi riterrò formalmente autorizzata dallo stesso Preside a tutelare la mia libertà di coscienza nell'unico modo possibile, cioè *non accedendo* alla scuola che dimostrerebbe di essere la scuola di qualcuno, forse di molti, ma non certo di tutti», in MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 38.

nostra società [la sua presenza dunque appare] tuttora opportuna e non [contrasta] con i principi di libertà di pensiero e di religione posti dalla Costituzione.¹⁵

L'Avvocatura dello Stato il 28 aprile di due anni dopo, in piena continuità con la nota del Viminale, dichiarava che:

[il crocifisso] assume rilievo per lo Stato italiano data la particolare importanza che la figura di Cristo ha assunto nella nascita e nella evoluzione della civiltà occidentale, come dimostrato, tra l'altro, dall'alta testimonianza di un uomo di cultura laica come Benedetto Croce, il quale pubblicamente riconosceva che non possiamo non dirci cristiani.¹⁶

Anche la gerarchia cattolica spesso ha utilizzato questo schema argomentativo. È accaduto il 18 ottobre del 1986¹⁷ con il Prefetto della 'Congregazione per l'Educazione cattolica', card. W. Wakefield Baul. Con differente stile e linguaggio, ma con medesimo spirito, tale schema è stato poi utilizzato dalla Ginzburg nel controverso articolo pubblicato nel 1988 dalla scrittrice sul quotidiano *l'Unità*. In quella occasione l'autrice di *Lessico familiare* difese la presenza del crocifisso nelle aule in quanto:

segno del dolore umano [...]. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. [...]. I modi di guardarlo o non guardarlo sono, come abbiamo detto, molti. Oltre ai credenti e ai non credenti, ai cattolici falsi e veri, esistono anche quelli che credono qualche volta sì e qualche volta no [...].¹⁸

Altrettanto ricorrenti sono poi le argomentazioni che richiamano il profilo 'identitario/nazionale'. Paradigmatico, in tal senso, il Parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988 dove i giudici di Palazzo Spada ribadirono che il crocifisso:

sembra, in qualche modo, uno dei "segni" attraverso i quali si esprime una componente essenziale dell'identità degli italiani [...] esiste una identità italiana: questa identità è stata forgiata dal cattolicesimo e non può – anche se lo si volesse – essere cancellata [...].¹⁹

Conforme a tale schema argomentativo anche la ben più recente sentenza del TAR Sardegna (338/2017) in merito all'ordinanza del Sindaco di Mandas, nella Provincia del Sud Sardegna, di far affiggere il crocifisso in tutti gli edifici pubblici del territorio comunale comprese, ovviamente, le scuole. In tale occasione il giudice amministrativo sostenne che il crocifisso non può essere considerato strumento d'indottrinamento, ma, al contrario, espressione dell'identità cultu-

¹⁵ Cfr. MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 28.

¹⁶ Ivi, p. 30. Cfr. anche *Crocifisso a scuola*, Bruno Forte: "Non offende nessuno, rappresenta il sacrificio e il dono della vita per tutti", «ChietiToday» (www.chietitoday.it), 2021 (visitato il 3 febbraio 2022).

¹⁷ Cfr. MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 31.

¹⁸ Ivi, p. 56. Si legga in particolare NATALIA GINZBURG, *Quella croce rappresenta tutti*, «L'Unità», 2 marzo 1988.

¹⁹ MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 66. Si legga anche ANGELO SALVI, *Sezioni Unite e Crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, «Centro studi Rosario Livatino» (www.centrostudilivatino.it), 2021 (visitato il 21 gennaio 2022).

rale e religiosa dei Paesi di tradizione cattolica in piena continuità con quanto, dieci anni prima, ebbe a scrivere Giorgio Napolitano in sostegno al ricorso del Governo italiano contro la sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU in merito al caso Lautsi. In tale documento erano infatti riassunte le principali argomentazioni a favore del mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche: l'identità italiana plasmata sui valori e formanti del cattolicesimo; la presenza nel simbolo del crocifisso di un *quid* di universale e immutabile che va oltre l'appartenenza confessionale; la convinzione che contestare un simbolo come il crocifisso sia espressione di una debole e sterile politica d'integrazione; la consapevolezza, infine, che il crocifisso sia un simbolo universale planetario aperto ai valori della pace e della tolleranza.²⁰

Più *de combat* le argomentazioni di natura anti-laicista, come quelle apparse sul quotidiano *L'Avvenire* il 1 novembre 1987, dove l'azione di rimozione del crocifisso venne addebitata ad una concezione

ideologica che, mentre pretende di operare in nome della libertà di coscienza, la schiaccia, poiché nell'assoluta indifferenza di tutti i valori, chi decide per l'uno o per l'altro è solo chi detiene il potere [...]. Questa ideologia, tradotta in pratica politica, prepara la società dei lager o del gulag.²¹

Tuttavia, ad essere convinti difensori del crocifisso v'è sempre stata in Italia anche una nutrita schiera di laici. Cacciari nel 2003 dichiarò che le posizioni laiciste-illuministe riposano su argomenti ormai pretestuosi e ipocriti, e che nessuno può negare che il crocifisso sia divenuto un simbolo della cultura italiana: è un dato di fatto e di questo bisogna prendere atto.²² Posizioni laiche a netta difesa del crocifisso furono poi espresse da Cardini, per non parlare di Licio Gelli che nel 2009 fondò il *Movimento etico per la difesa internazionale del crocifisso*²³ redigendone nel 2010 il codice etico. Ovviamente è all'interno di questo schieramento che s'inserisce la nutrita schiera dei c.d. 'atei devoti', tra cui Adornato, pronti a difendere ad oltranza la Chiesa per ragioni di realismo politico, senza, ovviamente, intima adesione alla fede cattolica:

un numero grande o piccolo di uomini senza Dio che cercano un rapporto di dipendenza funzionale con il Papa e con il Vaticano, persuasi che l'Italia si governi solo così: facendosi strumenti tanto fedeli quanto informali dell'augusto inquilino d'Oltretevere.²⁴

²⁰ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 47.

²¹ MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 33.

²² SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 59.

²³ Il *Movimento Etico per la Difesa Internazionale del Crocifisso* è un movimento etico italiano creato per la difesa della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto simbolo della cultura cattolica. Tra gli aderenti al movimento Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Gianfranco Fini, Silvia Paternò, Alessandro Meluzzi, Alberto Piperno, Nuccio Fava e Roberto Mezzaroma, in *La Croce e il compasso. Nasce un movimento pro crocifisso con il patrocinio di Gelli*, «Adista Notizie», 59, 2010.

²⁴ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 70. Si legga anche MARCO VENTURA, *Creduli e credenti. Il declino di stato e chiesa come questione di fede*, Torino, Einaudi, 2014.

Non meno diversificate sono poi le posizioni che nel tempo hanno concorso a definire il fronte contrario alla presenza del crocifisso nel sistema scolastico statale. Intanto, anche se minoritarie, si registrano una serie distinta di voci del mondo cattolico. Il filo rosso che le accomuna è il richiamo al valore religioso-spirituale del crocifisso, svilito e offeso dall'uso politico funzionale alla sola difesa di posizioni di privilegio. Così si esprimeva il 9 giugno del 1986 Adriana Zarrì sulle pagine del *il Manifesto*: «se non comprendiamo che questa collocazione è insultante per la fede vuol dire che la nostra non è fede». ²⁵ Analoga la posizione più volte ribadita dall'On. Mario Gozzini per il quale:

il crocifisso non si giustifica in nessuna aula pubblica, scuole comprese, [perché scelta] di scarso rispetto dei cittadini ebrei, musulmani, protestanti che non usano quel simbolo; [inoltre] i cattolici non integristi sentono menomata la propria fede in quanto solo in chiesa il crocifisso conserva tutta la sua pregnanza teologica mentre lo Stato lo secolarizza, al più crocianamente [...] come strumento di controllo sociale. ²⁶

Per Gozzini la rimozione del crocifisso avrebbero dovuta chiederla gli stessi cattolici in quanto, scriveva: «la fede cristiana non ha bisogno di orpelli statali per essere testimoniata come fermento che rende più umano il tessuto sociale», ²⁷ e in un successivo articolo dal titolo *Quel crocifisso simbolo di speranza*, continuò le sue riflessioni critiche evidenziando con tono duro come i difensori dell'arredo sacro sul muro degli edifici statali sarebbero anche disposti a secolarizzarlo e laicizzarlo annullando il Cristo risorto, pur di conservarne la presenza.

Così il Gozzini del 1988 [– osserva Luzzatto –] poneva i cattolici italiani davanti a un dilemma che soltanto i falsi credenti di allora e di oggi possono non riconoscere come tale: il problema dell'impoverimento religioso di un simbolo ridimensionato nel suo significato di fede pur di farlo passare quale segno di una perdurante influenza cattolica sulla società. [...] Ridotto il Crocifisso a simbolo della sofferenza umana e della sua causa [...] dov'è la consolazione e la speranza? [...] Secolarizzato, laicizzato, sottaciuto nel suo messaggio specifico intorno alla Salvezza, il 'Crocifisso senza Resurrezione' appariva a Mario Gozzini per quello che era e che è: un crocifisso profano. ²⁸

Pesa certamente in queste prese di posizione la eco dell'esperienza pedagogica di Calenzano prima e di Barbiana successivamente di don Milani. Egli, infatti, volle impostare il suo esperimento didattico in chiave assolutamente aconfessionale bandendo l'uso del crocifisso nelle aule della sua scuola. Ma la stessa *Civiltà cattolica* in un editoriale pubblicato il 18 ottobre del 1997 prese le distanze dal fronte pro-crocifisso. Non lo fece in maniera esplicita, tuttavia ribadì che:

²⁵ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 55.

²⁶ Ivi, p. 28. Cfr. anche MARIO GOZZINI, *Oltre gli steccati. Cattolici, laici e comunisti in Italia 1963-1993*, Milano, Sperling & Kupfer, 1994, p. 31.

²⁷ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 84.

²⁸ Ivi, p. 55.

non c'è nessuna religione che possa pretendere, da parte dello Stato o della società, un trattamento privilegiato a motivo della sua 'verità' o dei suoi 'valori' di cui è portatrice. In altre parole, ogni religione può ritenere di essere vera e anche l'unica vera; ma questa persuasione non le dà il diritto a un trattamento privilegiato e tanto meno può giustificare la sua pretesa di essere unica.²⁹

Più recente la voce del teologo tedesco Theobald per il quale i simboli divengono 'assoluti' solo per una parte, anche se maggioritaria. In una prospettiva di dialogo e di confronto, osserva ancora il teologo, com'è quella suggerita dal giudice di Cassazione, tutte le parti «devono [...] riconoscere la relatività della loro propria concezione assolutistica dell'individuo e del suo statuto unico»³⁰ e devono agire avendo ben presente che l'universalismo occidentale cristiano, radicato nello spazio Mediterraneo, «è, in realtà, particolare»,³¹ e che spesso si sperimenta la mancanza di categorie interpretative e esperienziali degli altri universalismi e di quelli di altre parti del mondo.

Accanto a queste minoritarie voci del mondo cattolico si affianca il fronte laico il quale sulla questione ha sempre utilizzato tre distinti registri per stigmatizzare la presenza del crocifisso nella scuola statale: quello basato sul richiamo al 'pluralismo religioso'; quello incentrato sull'incongruenza fra natura dello spazio utilizzato e simbolo³² e, infine, il riferimento puntuale al diritto di libertà di coscienza.³³ In rapporto a quest'ultimo, paradigmatica è la già citata lettera della prof.ssa Migliano, mentre sull'incongruenza fra spazio scolastico e crocifisso si può ricordare lo scambio epistolare fra il dott. Raparelli e l'On. Bertuzzi nell'ottobre del 1987, dove si evidenziava come a causa dell'indiscriminata diffusione del crocifisso fuori dai luoghi di culto, quest'ultimo

ha finito per divenire un oggetto totemico, oppure appartenente "all'arredo della scuola" o peggio un oggetto iscritto negli inventari del materiale di casermaggio [...]. L'esposizione dei simboli religiosi [...] non può essere ammessa al di fuori dei luoghi di culto e nei luoghi appartenenti allo Stato.³⁴

Ricorrente, infine, il richiamo al pluralismo religioso come testimonia l'articolo pubblicato da Serra su *l'Unità* il 16 luglio del 1988 a difesa del responsabile didattico della Scuola elementare comunale di Ozzano dell'Emilia. Il giornalista romano rivolgendosi al dirigente scolastico manifestò la sua solidarietà a fronte delle critiche dirette nei suoi confronti. Scriveva Serra:

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ CHRISTOPH THEOBALD, *La fede nell'attuale contesto europeo. Cristianesimo come stile*, Brescia, Queriniana, 2021, p. 109.

³¹ *Ibidem.*

³² Cfr. GIOVANNA ZINCONI, *La Chiesa, lo Stato e la coscienza religiosa*, «La Repubblica», 31 ottobre 2003. Si legga anche FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in *Le ragioni dei laici*, a cura di Geminello Preterossi, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 79 ss.

³³ Si legga FRANCESCO ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di Mario Tedeschi, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996, pp. 88 ss.

³⁴ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 34. Si legga anche GIOVANNI BACHELET, «Vorrei una rinuncia». «Ma non a noi stessi», «Avvenire», 29 giugno 2010, p. 10.

Hai la solidarietà di moltissime persone che, proprio perché rispettano la religione e i suoi simboli, non amano la loro imposizione burocratica, che avvilisce in un colpo solo la dignità della Repubblica e quella della Chiesa.³⁵

Analogo tenore quello contenuto nell'editoriale di Chiara Saraceno su *la Repubblica* del 28 giugno 2010, dove la sociologa torinese evidenziava quanto la laicità non coincida solo con il pluralismo religioso, pur essendone indispensabile presupposto, ma «piuttosto riguarda la rinuncia a far valere, soprattutto nello spazio pubblico e su questioni che hanno rilevanza per tutti, posizioni e argomentazioni motivate religiosamente».³⁶

2.

Togliere, mettere, nascondere, ostentare poi di nuovo togliere, opporsi e resistere, a volte mediare, spesso scontrarsi, difendere e conservare, tutto in un generale clima d'incertezza per lungo tempo alimentata da interpretazioni dottrinali contrapposte, ma soprattutto da un contraddittorio e poco chiaro quadro normativo. Uno scenario, quest'ultimo, confermato dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione in una nota ministeriale del 1987 dove ricordava come a causa della «[...] assenza di una normativa incontrovertibile in materia», si fosse sentito in obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Tuttavia la stessa Cassazione del 2021 nel § 8 definisce il quadro normativo in materia «debole per la mancanza di una previsione legislativa rivolta a disciplinare la fattispecie»,³⁷ oltre che

fragile sia per il grado non primario della fonte che detta esposizione contempla, sia, soprattutto, per l'epoca pre-costituzionale dell'emanazione della relativa disciplina, un'epoca segnata, tra l'altro, da un confessionalismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso.³⁸

Ma a rendere ancora più opaco il tutto ha contribuito la dondolante giurisprudenza³⁹ che ha sempre oscillato fra l'interpretazione secondo costituzione dei giudici ordinari, poco inclini a riconoscere come ovvia e naturale la convergenza fra principio di laicità e crocifisso, come testimonia la sentenza n. 439/2000

³⁵ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 73.

³⁶ CHIARA SARACENO, *Lo Stato laico e il crocifisso*, «la Repubblica», 28 giugno 2010. Si legga anche FRANCESCO RIMOLI, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*, «AIC – Dibattiti» (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2005; si legga anche SARA DOMIANELLO, *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di Marco Parisi, Napoli-Roma, Ed. Scientifiche Italiane, 2006, pp. 17 ss.

³⁷ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 8.

³⁸ Ivi, § 7.

³⁹ Cfr. FRANCESCO ALICINO, *Ceci n'est pas une pipe: The Crucifix in Italian Schools in the Light of Recent Jurisprudence*, «Canopy Forum on the Interactions of Law & Religion» (www.canopyforum.org) 2021 (visitato il 3 dicembre 2021).

della Quarta sezione penale della Cassazione,⁴⁰ e una giustizia amministrativa più incline, al contrario, a fornire un'interpretazione estensiva e benevola della normativa del 1924/1928, al punto da considerare il crocifisso il simbolo di tutti: credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, così si espresse il Consiglio di Stato nel già citato parere n. 63 del 27 aprile del 1988. Per i giudici amministrativi la presenza del crocifisso corrispondeva «all'alto significato morale che l'immagine non può non avere anche per i non cristiani e per i non credenti». Breve quindi il salto per affermare, diciotto anni dopo, che il crocifisso affisso alle pareti scolastiche avrebbe dovuto essere interpretato come simbolo stesso della 'laicità':

[...] Non si può [...] pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, [lo] si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato.⁴¹

All'interno di questo panorama ricco di dislivelli interpretativi e d'irrisolte contraddizioni giunge buon'ultima la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 24414 del 2021 della Corte di Cassazione.

L'impressione leggendo le sessantacinque pagine della sentenza è di essere dinnanzi a un fenomeno di 'sedimentazione giuridica', ad una sorta di accumulo di materiale legislativo, dottrinale e giurisprudenziale derivato dall'azione di fenomeni e processi socio-istituzionali che hanno agito nello spazio dell'ordinamento giuridico italiano per più di trent'anni, conseguenza di variazioni di temperatura sociale, di precipitazioni dottrinali, di circolazione di formanti giurisprudenziali, di erosioni storiche, un vero bacino sedimentario dove è dato ritrovare la stratificazione interpretativa accumulatasi nei decenni in materia. Tradotto in chiave giuridica il risultato di questo processo di sedimentazione è una vera e propria *complexio oppositorum* che, ben si sa, si realizza là dove le opposizioni riescono a essere ricondotte a 'unità', dove ciò che è contraddittorio convive in una medesima realtà in forza di un continuo lavoro di accomodamento e bilanciamento. La *complexio oppositorum* non a caso riposa sulla logica del 'sia-sia' e dell'*et-et*, e non già su quella divisiva dell'*aut-aut*. In ciò non v'è

⁴⁰ Nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato Corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato [che] «la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione». Ved. anche Cass., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7893. Per un'analisi critica della giurisprudenza si legga NICOLA FIORITA, *La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di Cassazione alla sentenza n. 111/2005 del Tar Veneto)*, in *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., pp. 119-139.

⁴¹ § 3, Sent. Cons. di Stato, n. 556 del 13 febbraio 2006. Ved. al riguardo SILVIA BALDASSARRE, *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 12, 2019, p. 5.

nulla di cui stupirsi in quanto la meccanica della *complexio oppositorum* è tipica dell'amministrazione della giustizia. Schmitt osservava come

la giurisprudenza laica rivela, nella realtà sociale, una certa *complexio* d'interessi e di tendenze contrastanti. Anche in essa, come nel cattolicesimo, c'è una peculiare miscela di attitudine conservatrice tradizionale e di resistenza giusnaturalistico-rivoluzionaria. [...].⁴²

I giudici delle Sezioni Unite civili della Cassazione nel 2021 hanno così provato a far convivere una serie di 'opposti'. Innanzitutto il diritto di libertà d'insegnamento del docente con il diritto alla libertà di coscienza degli studenti:⁴³

È armonica con i principi [...] la determinazione del dirigente scolastico che rifletta, nella soluzione adottata, un equo temperamento: che cioè, nell'autorizzare, a tutela della coscienza morale degli alunni e della loro libertà positiva di religione, l'affissione del crocifisso, richiesta, a maggioranza, nell'assemblea studentesca, consenta altresì alla libertà negativa del docente dissenziente di incidere sul *quomodo* della collocazione del simbolo religioso [...].⁴⁴

I medesimi magistrati si sono poi sforzati di conciliare i diritti individuali dei singoli studenti e quelli collettivi della classe nella ricerca di una mediazione fra la volontà della maggioranza e le istanze legittime dell'individuo al fine di evitare: «sia una decisione basata sulla semplice applicazione della regola di maggioranza sia un potere di veto illimitato [del] singolo».⁴⁵

La Cassazione prova anche a far coesistere fonti normative statuali di spirito confessionale con fonti normative ispirate al principio di laicità ricorrendo ad un'interpretazione secondo Costituzione del regio decreto n. 965 del 1924:

Le Sezioni Unite [– scrivono infatti i giudici –] condividono, nella sostanza, la prospettiva indicata dal pubblico ministero; ritengono tuttavia l'art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924 sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione.⁴⁶

Quindi non disapplicano la norma, ma la reinterpretono affermando che l'aula scolastica, se vuole, può accogliere il crocifisso, purché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo nel rispetto e nel riguardo delle convinzioni di tutti.⁴⁷

La Corte tuttavia non si arresta a questo, essa prova anche a rendere compatibili crocifisso e spazio laico. Lo fa precisando che l'affissione del simbolo religio-

⁴² CARL SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1986, pp. 58-59. Si legga anche MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», cit., 18, 2021, pp. 49 ss.

⁴³ Cfr. GIOVANNI DI COSIMO, *Giudici e politica alle prese con i conflitti multiculturali*, «Rivista AIC», cit., 4, 2019, pp. 133-144.

⁴⁴ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 23.1.

⁴⁵ Ivi, § 27.

⁴⁶ Ivi, § 11.4.

⁴⁷ Ved. MASSIMO LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, p. 433.

so in aula è legittima solo se: «attuta in autonomia nel contesto scolastico sulla base di un metodo ‘mite’ che si faccia carico di tutte le esigenze in tensione». ⁴⁸

Fa coesistere, ancora, la forza non vincolante di una norma con l’effettività giuridica della stessa giocando sul registro del principio di non contraddizione fra ‘non obbligo’ e ‘divieto’ e accettando l’assioma per cui la non obbligatorietà non implica affatto l’interdizione della norma: ⁴⁹ «L’espunzione dal significato della disposizione regolamentare dell’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924 dell’obbligo di esposizione del crocifisso non si traduce, tuttavia, in un divieto di affissione del simbolo». ⁵⁰

Ovviamente nel fare ciò, evidenzia la dottrina, ⁵¹ i giudici hanno probabilmente spinto oltre i limiti consentiti la loro azione interpretativa. L’art. 118 del R.D. del 1924, infatti, ha sempre avuto un inequivocabile carattere prescrittivo, là dove afferma che «ogni aula ha l’immagine del Crocifisso». Di questo i giudici di Cassazione erano ben consapevoli, tant’è che si sono guardati bene, osserva Licastro, dal disapplicarla in modo esplicito, ma «sono ricorsi, piuttosto, ad una forma dissimulata di applicazione, una sorta di ‘disapplicazione implicita’». ⁵²

Hanno poi provato a far coesistere le esigenze dei credenti e dei non credenti partendo dall’assioma che la libertà religiosa positiva merita la stessa tutela e la stessa protezione di quella negativa e che:

il nostro ordinamento costituzionale [...] esclude ogni differenziazione di tutela alla libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell’ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest’ultimo sul piano teorico. [...] infatti la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti rientra in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19 [...]. ⁵³

La sentenza in esame, inoltre, si guarda bene dall’escludere i modelli interpretativi elaborati negli ultimi decenni dai giudici, tanto italiani quanto internazionali. Ne consegue che per i magistrati delle Sezioni Unite civili il crocifisso è tanto ‘religioso’, quanto ‘identitario’, tanto ‘attivo’ quanto ‘passivo’, oltre che pienamente compatibile con la bandiera nazionale riconosciuta come unico e solo simbolo della Repubblica italiana. Nella sentenza al § 11.9 si legge in-

⁴⁸ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 11.4.

⁴⁹ Cfr. PAOLO CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 19, 2021, p. 4. Si legga anche JOSEPH H. H. WEILER, *Verso Lautsi – bis? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, «Forum di Quaderni Costituzionali» (www.forumcostituzionale.it), 2, 2021, pp. 121 ss.; si legga anche MILENA D’ORIANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: per le Sezioni Unite nessun obbligo, ma ricerca dell’accomodamento ragionevole, intesa come soluzione mite*, «giudicedonna.it» (www.giudicedonna.it), 2, 2021, p. 11.

⁵⁰ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 12.

⁵¹ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Crocifisso “per scelta”*. *Dall’obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 21, 2021, p. 32.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 11.6.

fatti che la Corte «ritiene che il crocifisso sia innanzitutto un simbolo religioso [...]»;⁵⁴

[...] proprio in quanto espressivo di un'esperienza religiosa, descrive anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresenta una storia e una tradizione di popolo. L'Italia ha infatti profonde radici cristiane, intrecciate con quelle umanistiche [...]. Allo stesso tempo, la croce e la passione di Cristo richiamano valori (la dignità umana, la pace, la fratellanza, l'amore verso il prossimo e la solidarietà) condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non è credente [...] La Costituzione, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, esclude che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo della Repubblica italiana. Ciò che unisce il popolo italiano, [...] sono i valori, le istituzioni e i principi della Carta costituzionale, la quale, con le sue risposte rigeneranti, disegna i tratti di una società nuova indicandone le linee evolutive e alcuni potenziali traguardi. La bandiera è l'unico dei simboli della Repubblica del quale la Costituzione si occupa.⁵⁵

In questo suo intenso sforzo centripeto, la sentenza si è anche sforzata di tenere unite l'idea di 'Stato-comunità' con quella di 'Stato-persona' considerando la scuola come luogo, tanto istituzionale quanto aperto al pubblico:

La scuola pubblica italiana è un luogo istituzionale, ma è anche uno spazio pubblico condiviso in cui la presenza della simbologia religiosa, quando costituisce l'effetto di una scelta che proviene dal basso e non di una determinazione unilaterale del potere pubblico, non rappresenta la visione generale dello Stato-istituzione, ma descrive ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità: di quella comunità di persone che abita tale spazio.⁵⁶

La Cassazione, poi, si è impegnata ad abbracciare, secondo una logica inclusiva e non selettiva, tanto il simbolo cristiano-cattolico del crocifisso quanto i simboli delle altre comunità di fede presenti nell'ormai complessa e articolata geografia religiosa italiana:

Il simbolo del cristianesimo, [...], inserito in un contesto aperto alla presenza di simboli di altre religioni o di altre culture propri dei membri della comunità scolastica e quindi alla plurale ricchezza dei contributi offerti, concorre a delineare uno spazio pubblico condiviso, caratterizzato da una molteplicità di ragioni dialoganti e ispirato a una neutralità accogliente delle identità. Anche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola pubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione. È una via [...] che rifugge da identificazioni totalizzanti e da opzioni di "schieramento", e lascia aperta la porta della tolleranza e della coesistenza, al plurale, di orientamenti e fedi diverse, senza comportare una minorazione o una compromissione dello svolgimento di funzioni istituzionali della scuola. Infatti, l'aggiunta di simboli delle varie religioni non solo pone le varie religioni sullo stesso piano, ma insegna anche agli studenti che è fondamentale il rispetto reciproco delle varie fedi religiose.⁵⁷

⁵⁴ Ivi, §§ 11.8, 11.9.

⁵⁵ Ivi, § 11.9.

⁵⁶ Ivi, § 13.2.

⁵⁷ Ivi, § 13.3.

La sentenza ricorda, inoltre, come il dovere della Repubblica di garantire standard omogenei e unitari nell'offerta formativa non esclude affatto il ricorso a forme di sussidiarietà nella gestione del servizio scolastico, perché autonomia

[...] significa inserire dentro il pubblico quei margini di flessibilità e di adattabilità ai diversi contesti che l'uniformità normativa non garantiva, è evidente che sono espressione di tale autonomia le competenze degli organi collegiali in ordine a scelte che investono, sì, l'arredamento delle aule, ma per questa via anche la creazione di un ambiente condiviso nel quale si svolgono le relazioni tra docenti, alunni e famiglie, come pure sulla gestione dei conflitti che ne possano derivare attraverso la ricerca, insieme, di un ragionevole accomodamento mediante una procedimentalizzazione della dialettica, capace di esitare, alla fine, nella misura del possibile, in una soluzione realmente condivisa.⁵⁸

Ovviamente la tenuta dell'intero materiale accumulato dalle Sezioni Unite ha costretto i giudici a ricorrere a una tecnica capace di 'costipare' e 'cementare' le opposte forze agenti presenti nello spazio scolastico. Per ottenere ciò diventa necessario ricorrere a tecniche di governo del servizio scolastico basate sulla logica della mediazione e del bilanciamento, al fine di trovare, dove possibile, un compromesso tra le varie componenti presenti nella comunità scolastica. Per questa ragione i giudici introducono la tecnica dell'accomodamento ragionevole' al fine, almeno questo nelle intenzioni della Corte, di trovare di volta in volta, attraverso il coinvolgimento delle diverse parti in causa:

[...] una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell'altro. L'accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c'è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretentive intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata. L'accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l'avvicinamento reciproco orientato all'integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell'*et et*, non dell'*aut aut*.⁵⁹

Fermo restando che questi aspetti verranno ripresi in chiave critica nel paragrafo 5, per adesso mi limito a constatare come il richiamo alla procedura di 'accomodamento' rifletta la volontà del giudice di Cassazione di fare della 'mitezza' una virtù pubblica elevandola a presupposto di legittimità dell'azione amministrativa degli organi di governo scolastici. Il costo di non essere miti perché in difetto rispetto alla procedura di accomodamento ragionevole, è l'illegittimità dell'atto amministrativo. Lo sa bene il prof. Metastasio, allora preside dell'Istituto professionale di Terni, ora in pensione, il quale nel redigere nell'ottobre del 2008 la circolare interna commise l'errore di non ricercare in forma collegiale l'accomodamento' del dissidio fra docente e studenti, ovvero, osserva la Cassazione non

⁵⁸ Ivi, § 14.1.

⁵⁹ Ivi, § 19.

è stata tentata la strada della ricerca dell'accomodamento ragionevole, l'unica capace di promuovere il pluralismo non divisivo nell'ambiente [...] in cui si animano le relazioni tra studenti e tra questi e gli insegnanti. Non è stato stimolato un approccio orientato all'intesa. Non è stato ricercato un consenso condiviso. Il dirigente scolastico, senza vestirsi della terzietà del mediatore, non ha operato alcun giusto contemperamento per trovare una regola che tenesse conto del punto di vista del dissenziente, ma ha dato seguito, semplicemente, alla richiesta degli studenti. E questa non è *reasonable accommodation*, cioè una regola ad hoc, su misura del caso specifico, in esito a un procedimento mediatorio, capace di farsi carico anche della posizione del docente dissenziente.⁶⁰

Sembra contraddittorio, eppure l'economia della *complexio oppositorum* e della conseguente mitezza implicano, paradossalmente, un approccio autoritario, e non potrebbe essere diversamente, perché se non v'è un'autorità, in questo caso giudiziaria, che obblighi, prospettando sanzioni, a trattare, le parti contendenti difficilmente accedrebbero di loro autonoma iniziativa ad una soluzione accomodante. D'altronde questo è il compito della magistratura: fare sì che si colmi il deficit fra la lettera della norma e i principi fondamentali che la ispirano superando i limiti del modello ottocentesco che faceva coincidere i diritti con la legge non concependo che potessero esserci diritti senza legge.⁶¹

La verità è che la scelta operata dai giudici di Cassazione d'imporre la procedura di accomodamento quale presupposto di validità dell'atto amministrativo suscita non poche perplessità, in quanto non si riesce a comprendere in forza di quale norma primaria sia stato stabilito ciò, e ben insegna la dottrina amministrativistica⁶² che i giudici nell'esercizio dell'attività giurisdizionale sono tenuti a osservare le norme giuridiche, ovvero a decidere in conformità ad esse, se esistenti, senza sostituirsi al legislatore qualora non siano previste, pur di raggiungere l'obiettivo giudiziario voluto. D'altronde «cosa dovrebbe fare [...] il dirigente scolastico qualora si trovi di fronte all'impossibilità di mediare?».⁶³

Al termine di questo primo tornante d'analisi v'è da domandarsi quindi se il processo di stratificazione operato dalla Cassazione abbia dato luogo o non ad un processo di sedimentazione giuridica profondo e duraturo. In altre parole, le stratificazioni argomentative dedotte in giudizio hanno generato una disciplina giuridica solida e coesa, oppure i legami molecolari fra le differenti cellule argomentative utilizzate nella sentenza evidenziano linee di frattura?

⁶⁰ Ivi, § 22.

⁶¹ Cfr. GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, p. 59.

⁶² «L'inferiorità della normazione secondaria rispetto a quella primaria» – osservava ALDO M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, Jovene, 1989¹⁵, vol. I, p. 58 – «comporta poi che la validità e la operatività degli atti posti in essere nell'esercizio di essa sono [...] subordinate all'osservanza della normazione primaria [...] con la conseguenza, in caso di inosservanza, di poter essere annullati e disapplicati secondo le regole proprie agli atti posti in essere dalle autorità amministrative nell'esercizio della funzione amministrativa».

⁶³ PIETRO DUBOLINO, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, «Centro studi Rosario Livatino» (www.centrostudilivatino.it), 2021 (visitato il 23 novembre 2021).

Una risposta a questi interrogativi si proverà a darla nei successivi paragrafi analizzando alcuni dei nodi evidenziati dalla dottrina in merito al fatto dedotto in sentenza.

3.

Nella copiosa e approfondita produzione dottrinale maturata all'ombra della sentenza delle Sezioni Unite civili ricorrente è il richiamo alla necessità che l'utilizzo dell'accomodamento ragionevole non sia lasciato alla discrezionalità dei giudici, ma come avviene ad esempio in materia processuale civile per il giudizio secondo equità,⁶⁴ sia circoscritto all'interno di un ben preciso perimetro fissato dal legislatore.⁶⁵

Un richiamo al quale non è rimasto sordo il legislatore italiano, il quale nel disegno di legge n. 1947 del 2009 aveva previsto ai commi 2 e 3 dell'art.1, anticipando di tredici anni la tecnica di 'accomodamento ragionevole', la procedura di c.d. «contemperamento».⁶⁶ Ad essere sinceri l'idea di ricorrere al modello di bilanciamento in materia di crocifisso nelle aule scolastiche risulta essere ancora più remoto. Nel già citato articolo della Ginzburg si auspicava il ricorso ad una procedura conciliativa nel caso dovessero sorgere conflitti in merito alla presenza del crocifisso in aula. A rileggerlo ora, qualcuno potrebbe anche essere legittimato a credere che i giudici delle Sezioni unite civili si siano ispirati a quell'articolo, tante sono le somiglianze e le analogie fra quanto scritto in quel 'fondo' de *l'Unità* e la sentenza del 2021.⁶⁷ Questo, però, non è dato sa-

⁶⁴ Art. 113 c.p.c.

⁶⁵ Cfr. MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., pp. 61, 62, 68. Si legga anche MARCO BIGNAMI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta*, «Rivista AIC», cit., 2, 2011 (visitato il 22 febbraio 2022).

⁶⁶ d.d.l. n. 1947 del 18 dicembre 2009 d'iniziativa dei senatori Ceccanti, Chiti, Chiaromonte, Del Vecchio, Di Giovan Paolo, Giaretta, Lumia, Maritati, Pinotti, Tonini e Treu, all'indirizzo www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/Corte_europea/Ddl_Ceccanti_18dic09.pdf (visitato il 19 novembre 2021): «Art. 1. [...]».

2. Se l'affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza dal soggetto che ha diritto all'istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di tutela della privacy e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi.

3. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di cui al medesimo comma 2, *il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile*. (corsivo dell'autore). Si legga al riguardo, SILVIA BALDASSARRE, *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, cit., p. 5.

⁶⁷ «[...] Se fossi un insegnante» – scriveva NATALIA GINZBURG, *Quella croce rappresenta tutti*, cit., p. 1 – «vorrei che nella mia classe non venisse toccato. Ogni imposizione delle autorità è orrenda, per quanto riguarda il crocifisso sulle pareti. Non può essere obbligatorio appenderlo. Però secondo me non può nemmeno essere obbligatorio toglierlo. Un insegnante deve poterlo appendere, se lo vuole, e toglierlo se non vuole. Dovrebbe essere una libera scelta».

perlo, o almeno, io l'ignoro. L'unica cosa che posso dire è che quell'articolo ha svolto la funzione di vero e proprio *Ur-Text*, divenendo il riferimento per tutti coloro che hanno e continuano a difendere la presenza del crocifisso in aula.⁶⁸ Così come è altrettanto assodato che, tanto il legislatore del 2009, quanto non poca dottrina, da tempo rivolgono lo sguardo alla Baviera, dove il 1° gennaio del 1996 entrò in vigore la legge sull'educazione e l'istruzione pubblica (*Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen - BayEUG*) in conseguenza della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale federale il 16 maggio del 1995 (*BVerfG, 1 BvR 1087/91 «Kruzifixurteil»*). Il legislatore bavarese all'art. 7 §3 dopo aver ribadito e confermato la piena corrispondenza fra crocifisso e valori occidentali, pensò bene d'introdurre una norma di ispirazione equitativa in previsione di possibili contestazioni in merito alla presenza del crocifisso in aula:

Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola *ad hoc* (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza.⁶⁹

Una norma ripresa dal d.d.l del 2009, dove appunto, l'art. 1 commi 2 e 3 prevedeva che in caso di contestazione per ragioni religiose o di coscienza da parte dello studente o dei suoi genitori

il dirigente scolastico, [...], nel rispetto dei principi di tutela della privacy e di non discriminazione, nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di cui al medesimo comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile.⁷⁰

Confesso che questo continuo appello ad un intervento legislativo in merito all'introduzione di una disciplina legislativa in materia di 'accomodamento ragionevole' mi lascia perplesso, nonostante che una larga parte della dottrina ritenga anomalo che il ricorso all'accomodamento avvenga per via giurispru-

⁶⁸ Cfr. SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 13.

⁶⁹ Cfr. GIUSEPPE REGALZI, *Crocifisso in salsa bavarese*, «Bioetica», (www.bioetiche.blogspot.com) 2010 (visitato il 21 marzo 2022). Si legga anche STEFANO CECCANTI, *La legge bavarese sul crocifisso* (8 novembre 2003), «Forum di Quaderni Costituzionali», cit., 2003.

⁷⁰ d.d.l., n. 1947 del 18 dicembre 2009, in SILVIA BALDASSARRE, *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, cit., p. 5.

denziale, in assenza, cioè, di «una previsione normativa che ne prescrive (definendone quanto meno i tratti essenziali) l'obbligo». ⁷¹

Le personali ragioni di scetticismo sono molteplici. Intanto constato un dato oggettivo: la mancata approvazione, non solo del disegno di legge proposto dall'On. Ceccanti, ma anche degli altri sei in materia di esposizione del crocifisso negli spazi pubblici. ⁷² Si potrebbe in alternativa pensare di emendare la normativa vigente in materia di pubblica istruzione, tuttavia anche questa soluzione sembra poco praticabile, sia per ragioni di generale disinteresse del legislatore, sia per l'oggetto da normare, troppo divisivo dal punto di vista politico. Tuttavia, riconosco che questa potrebbe essere considerata una debole argomentazione, facilmente falsificabile nei suoi presupposti essendo basata su un personale pregiudizio negativo in merito all'interesse reale del legislatore italiano a modificare la legislazione nazionale in materia di libertà religiosa e di coscienza. In mancanza di una normativa speciale ci si potrebbe dunque accontentare, in via analogica, dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE che impone al datore di lavoro il rispetto del principio di parità di trattamento dei disabili rispetto ai non disabili.

V'è poi una perplessità di natura più teorico-dottrinale. Suggestire un intervento legislativo ispirandosi ad un prodotto normativo di ventisei anni fa mi sembra in controtendenza rispetto alle linee di sviluppo dei moderni sistemi di produzione delle fonti, fortemente condizionati dai processi di globalizzazione, dove la posizione occupata dalle leggi generali ed astratte si fa sempre più ristretta a vantaggio della normazione di natura giurisprudenziale, oltretutto da tutte quelle fonti generalmente riconducibili alla famiglia dei prodotti di *soft law*, ovvero a quel complesso di obblighi giuridici senza sanzione che si affidano esclusivamente alla volontaria ottemperanza. ⁷³ La visione giacobina consolidatasi durante l'intero XIX secolo d'ispirazione 'legolatrica', ha lasciato ormai spazio ad un modello 'aperto' di diritto più propenso a registrare tutte le voci emergenti dalla società, abbandonando l'idea di credere che le leggi approvate dai Parlamenti siano l'espressione fedele del consenso popolare, e come tali capaci di trovare le migliori soluzioni ai singoli problemi. Come osserva Grossi:

Questo cambio di paradigma segna la crisi del sistema tradizionale delle fonti del diritto, ossia di quel castello cementato di legalità entro il quale, da fine Settecento, si è creduto di rinchiudere il complesso delle fonti, o, per toglierci dal terreno metateorico, crisi di una loro sistemazione rigidamente gerarchica. ⁷⁴

⁷¹ GRETA PAVESI, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., p. 17.

⁷² d.d.l. C. 3182 del 24/09/2002 (On. Alboni); d.d.l. C. 1717 del 19/09/2002 (On. Sodano e altri); d.d.l. C. 2749 del 15/05/2002 (On. Bricolo poi ritirato); d.d.l. C. 4426 del 20/10/2003 (On. Perlini); d.d.l. S. 1900 del 18/11/2009 (On. Caselli); d.d.l. C. 4005 del 28/7/2016 (On. Simonetti); ANNA GRAGNANI, *Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità di uno Stato federale*, «Foro it.», 4, 2004, pp. 217 ss.

⁷³ Cfr. MARIA R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Bari-Roma, Laterza, 2012, p. 155.

⁷⁴ PAOLO GROSSI, *Il diritto in Italia, oggi. Tra modernità e pos-modernità*, in *Ritorno al diritto*, Bari-Roma, Laterza, 2015, p. IX Introd. Si legga anche GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 59.

Lo sappiamo ormai da anni, studiando i sistemi di *Common Law* che il diritto sta diventando sempre più ‘casistico’, ed è sempre più evidente che è dalla decisione di un caso «che prende forma un diritto fondamentale ed è da un gruppo di casi risolti che prende forma un principio». ⁷⁵ Insomma, il diritto italiano, come più in generale quello europeo, si presenta ormai sempre più come un ordinamento giurisprudenziale, intendendo, con questo aggettivo, un sistema ordinamentale che trova la sua fonte primaria, non in un organismo politico, bensì in un’operosità inventiva dei giuristi e dei giudici che conoscono il diritto in ragione di una loro precisa esperienza professionale.

Gli attuali tempi richiedono pertanto, non un diritto *nomocentrico*, ma un diritto ‘da inventare’, un diritto ‘da trovare’ «nelle trame dell’esperienza, sia quando la regola manca, sia quando la regola troppo vecchia o troppo generica non si presta a ordinare i fatti». ⁷⁶

Se dunque è vero che il diritto globale è un diritto senza autore, snodabile e capace di articolarsi di continuo rinunciando ad una forma fissa e definita, ⁷⁷ pensare ad un ricorso alla legge per regolare una procedura conciliativa, come quella indicata dalla Cassazione, mi sembra una scelta non congrua, a maggior ragione quando, per giustificare tale esigenza, si richiama un modello normativo, la legge bavarese appunto, molto diverso dalla procedura di accomodamento suggerita dalla Cassazione. Il legislatore della Baviera ha previsto un processo di mediazione che rispetta la libertà di religione dei dissenzienti tenendo conto della volontà della maggioranza, solo dove possibile. La Cassazione italiana, al contrario, prevede una sorta di referendum e all’esito, osserva Colaianni,

il dirigente scolastico senza vestirsi della terzietà del mediatore, ma rimanendo con gli abiti di parte del funzionario dell’amministrazione scolastica, non opera alcun giusto temperamento per trovare una regola che rispetti la libertà di religione del dissenziente ma attua solo la volontà della maggioranza. ⁷⁸

La terza ragione di titubanza in merito alla regolazione per legge della procedura di accomodamento ragionevole è di natura filosofico-politica. La convinzione che tale procedura debba essere regolata per legge evidentemente riposa sul desiderio che essa divenga obbligatoria affinché sfugga all’inevitabile discrezionalità dei giudici. Questo atteggiamento mentale presuppone una fiducia totale nell’idea che la giustizia la si possa conseguire principalmente per via procedurale: regolata la procedura, il risultato finale, qualunque esso sia, non potrà che essere giusto, o quanto meno più giusto di quello che si sarebbe potuto conseguire senza ricorso allo schema procedurale dell’accomodamento ragionevole.

⁷⁵ Ivi, p. 20.

⁷⁶ PAOLO GROSSI, *Ritorno al diritto*, cit., pp. 39, 85.

⁷⁷ Cf. MARIA R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, cit., p. 65. Si legga anche SABINO CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, Einaudi, 2009.

⁷⁸ NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 12, 2021, p. 17.

La procedura ha infatti l'indubbio vantaggio di non avere nulla di misterioso: si tratta di una formalizzazione o descrizione del modo in cui una persona ragiona su un dato problema pratico in circostanze ideali. Essa, in altre parole, «non necessita di alcun criterio indipendente per la giustificazione degli esiti della procedura stessa»,⁷⁹ pertanto la giustizia della soluzione e del principio applicato dipenderà esclusivamente dal fatto di essere il risultato finale di tale processo: «esiste [...] una procedura equa o corretta, tale da dare un risultato similmente equo o corretto, qualunque esso sia, a condizione di seguire appropriatamente la procedura».⁸⁰ Rawls direbbe che non vi sono altre ragioni di giustizia «se non quelle definite dalla procedura di costruzione di principi di giustizia. Detto in altre parole: se certi fatti debbano o no contare come ragioni di giustizia, e quale debba essere la loro forza relativa, si può determinare solo sulla base dei principi che risultano da quella costruzione»,⁸¹ ovvero dalla procedura.

Tale interpretazione, di natura 'costruttivista', diverge da quella di natura più 'contrattualista'. Se la prima fa dipendere tutto dalla procedura, e non si preoccupa di definire preliminarmente quali siano i principi in grado di garantire una condizione di giustizia e di uguaglianza, la seconda, per intenderci quella suggerita dalla Cassazione nel caso Coppoli, si preoccupa di definire preliminarmente quali siano i principi sulla base dei quali attivare la procedura di accomodamento. L'approccio 'contrattualista', infatti, «ammette, o per lo meno non esclude, criteri di giustizia dati indipendentemente dalla procedura di scelta».⁸² Per i 'costruttivisti', dunque, le ragioni ultime che giustificano una certa decisione, ad esempio l'affissione o la rimozione del crocifisso in aula, sono date esclusivamente dalla procedura e da null'altro: non esistono criteri esterni alla procedura e la correttezza morale della decisione dipende esclusivamente dalla procedura scelta. I 'contrattualisti', invece, lasciano aperta la possibilità che la giustizia di una soluzione dipenda da una fonte esterna dell'autorità normativa. Per dirla in maniera diversa:

sia i contrattualisti sia i costruttivisti pensano che quello che rende i giudizi morali veri o oggettivi sono certi fatti morali; ma mentre per i costruttivisti quello che conta come fatto morale è dato solo da una funzione del nostro ragionamento pratico, i contrattualisti accettano resoconti metaetici diversi, anche se si escludono a vicenda.⁸³

⁷⁹ MICHELE BOCCHIOLA, *La posizione originaria tra contratto e costruzione*, «Biblioteca della libertà» (www.centroinaudi.it), 206-207, 2013, p. 90, (visitato il 3 aprile 2022); MICHELE BOCCHIOLA, FEDERICO ZUOLO, *On Justice and Other Values. G.A. Cohen's Political Philosophy and the Problem of Trade-offs*, «Philosophical Papers», 1, 2013, pp. 155-178.

⁸⁰ MICHELE BOCCHIOLA, *La posizione originaria tra contratto e costruzione*, cit., p.90.

⁸¹ JOHN RAWLS, *Il costruttivismo kantiano nella filosofia morale*, in *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, a cura di Salvatore Veca, Torino, Edizioni di Comunità, 2001, p. 126. Ved. inoltre il suo principale lavoro: JOHN RAWLS, *Una teoria della giustizia*, edizione riveduta, a cura di Sebastiano Maffettone, Milano, Feltrinelli, 2008.

⁸² MICHELE BOCCHIOLA, *La posizione originaria tra contratto e costruzione*, cit., p. 91.

⁸³ Ivi, p. 93. Cfr. RONALD MILO, *Contractarian Constructivism*, «The Journal of Philosophy», 92, 4, 1995, p. 184.

Se dunque per il ‘contrattualismo’ la nozione di accordo è fondamentale, per il ‘costruttivismo’ la logica dell’accordo non gioca alcun ruolo.

Il contrattualismo avanza una tesi esistenziale sui fatti morali: un fatto è morale quando ci sono certi principi su cui le persone si accordano. La tesi costruttivista, invece, è concettuale: specifica che cosa rende morale un fatto non morale.⁸⁴

Trasferendo questi schemi alla fattispecie esaminata dalla Cassazione è intuibile che il ricorso ad una legge che regoli l’accomodamento ragionevole presuppone un approccio di natura ‘costruttivista’, e quest’ultimo avvantaggerà inevitabilmente, anche qualora non si decida a maggioranza come auspica la Cassazione, la religione maggiormente rappresentativa. Mancherebbe infatti una discussione preliminare su quali principi di giustizia applicare, e anche qualora a decidere in ultima istanza dovesse essere il dirigente scolastico, proprio perché non si troverebbe sotto un ‘velo di ignoranza’, le probabilità che decida a favore della maggioranza cattolica, e quindi del crocifisso, sarebbero molto alte, se non altro per evitare l’imbarazzante situazione di dover contemporaneamente dire di no al crocifisso in aula, e di sì all’IRC. D’altra parte, Colaianni giustamente sottolinea come una volta scelta l’obbligatorietà per legge della tecnica dell’accomodamento ragionevole, essa implicherebbe necessariamente l’obbligatorietà dell’esposizione del crocifisso «stabilita da una norma generale da adeguare in modo appropriato al fine di tutelare la libertà verso la religione e i suoi simboli da parte di studenti o professori non appartenenti alla confessione cattolica o non credenti o agnostici».⁸⁵ Insomma, ciò che la Cassazione nel 2021 ha fatto uscire dalla porta, la non obbligatorietà del regio decreto del 1924, rientrerebbe dalla finestra attraverso la normativa in materia di accomodamento ragionevole.

Se si vuole pertanto conservare il risultato raggiunto dal giudice di legittimità nel dichiarare non obbligatorio il regio decreto, l’approccio che si consiglia di seguire è quello ‘contrattualista’, nella misura in cui presuppone una discussione preliminare sui principi, e un confronto aperto fra le opposte opzioni che potrà anche portare alla riaffissione del crocifisso, ma in base ad un percorso rispettoso del principio di non obbligatorietà del simbolo, e soprattutto rendendo facoltativa la tecnica del bilanciamento. Per questa ragione concordo con tutti coloro che ritengono che l’accomodamento ragionevole, così come utilizzato dai giudici di Cassazione, non possa intendersi in senso tecnico, ma più semplicemente come ricerca condivisa, osserva ancora Colaianni, «di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro».⁸⁶ In sostanza la tecnica suggerita non fa che rimandare

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ NICOLA COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe”*, cit., p. 20.

⁸⁶ *Ibidem.*

al modello di transazione privatistica delle opposte pretese o, in generale, al principio di equo contemperamento degli opposti interessi o bilanciamento dei diritti fondamentali confliggenti.⁸⁷

A tutto ciò si aggiunga il fatto che lo schema conflittuale sotteso alla procedura di accomodamento ragionevole sembra essere meno necessario nel sistema scolastico, in quanto fra le finalità di esso, la manifestazione delle proprie convinzioni dovrebbe essere uno degli obiettivi da raggiungere essendo luogo di formazione e di confronto ed essendo il dialogo fisiologico all'interno del sistema scolastico. Tutti all'interno di esso, osserva infatti Cavana, sono liberi di esprimere «le proprie opinioni soggettive, anche critiche, e ciascuno è tenuto a rispettare, con spirito di tolleranza, le opinioni contrarie altrui»,⁸⁸ in quanto la scuola, osserva ancora la Cassazione, è un luogo aperto capace di favorire l'inclusione e di promuovere l'incontro fra le diversità, anche religiose, consentendo agli studenti di maturare nel rispetto degli altri pur conservando le proprie tradizioni.⁸⁹

4.

Il 'bianco' nella tradizione cristiana è generalmente un colore associato alla purezza, alla pace e all'armonia. Ma non sempre è così. In Melville, ad esempio, così come in buona parte della tradizione letteraria classica americana d'ispirazione 'quacchera', dove forte è il richiamo al modello delle c.d. 'geremiadi puritane',⁹⁰ il bianco, spesso, rappresenta l'esatto opposto: incarna la ferocia e il terrore. È tale, scrive lo scrittore newyorkese, la «spettrale bianchezza dell'orso polare, dello squalo bianco che esprime la orrenda benignità [...]».⁹¹ I morti stessi hanno un pallore marmoreo tendente al bianco e il sudario è a sua volta bianco. I fantasmi, poi, vengono generalmente descritti attraverso l'immagine di un glaciale mantello bianco e si manifestano attraverso una nebbia lattiginosa, e ovviamente è bianco il terribile Leviatano degli abissi oceanici incarnazione della malvagità intelligente e della premeditazione feroce che risponde al nome di *Moby-Dick*, la balena bianca, appunto.

Il bianco, nella visione quacchero-protestante manifesta quindi la natura ctonia della realtà che appare innocua, ma in verità nasconde la sua vera sostanza generata nella paura.⁹² «Il bianco cela il vuoto del tutto, l'assenza abissale dell'universo. Il bianco testimonia la vacuità muta e piena che ci fa rabbrivire, l'intimo sepolcro della realtà».⁹³

Gli spazi in cui si muovono i nostri attori, professori, studenti e personale amministrativo del comparto scolastico non sono certamente le distese ocea-

⁸⁷ Cfr. *ivi*, p. 21.

⁸⁸ PAOLO CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 16.

⁸⁹ Cfr. MILENA D'ORIANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 12.

⁹⁰ Cfr. GIORGIO MARIANI, *Melville guida a Moby-Dick*, Roma, Carocci, 2022, pp. 120 ss.

⁹¹ HERMAN MELVILLE, *Moby Dick o la Balena*, trad. it di Cesare Pavese, Adelphi, Milano, 1987, p. 219.

⁹² Cfr. *ivi*, p. 225.

⁹³ Cfr. *ivi*, p. 226.

niche che hanno segnato il destino di Achab e di Ismaele, né hanno a che fare con mostri malvagi o pericoli mortali, eppure anche nel piccolo e a volte angusto perimetro di un'aula scolastica, la presenza di una parete bianca, se non genera paura, per alcuni è fonte di forte preoccupazione. Perché? Che cosa rende minaccioso un muro bianco senza alcun simbolo religioso? Perché per alcuni sarebbe meglio ce ne fosse appeso sempre almeno uno: il crocifisso possibilmente, mentre altri si sentirebbero più a loro agio e meglio garantiti se di simboli religiosi non ce ne fosse neanche uno? Giusto associare la 'neutralità' e l'equidistanza al muro bianco, al vuoto, all'incolore, al silenzio e al non esplicito? In fin dei conti dal punto di vista della fisica il bianco, come non colore, nasce dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile. Visto da questo angolo visuale il colore bianco simboleggerebbe, quindi, la sintesi e non l'esclusione. Se ciò è sicuramente vero per le leggi della fisica, lo è molto meno per quelle che governano le dinamiche sociali. Dunque, muro bianco o non nelle aule scolastiche?

Fino all'8 settembre del 2021 la risposta era abbastanza semplice: una volta ammessa la vigenza dell'art. 118 del R.D. n. 965 del 1924 la norma amministrativa obbligava i dirigenti scolastici ad affiggere il crocifisso, e non altri simboli, in ogni singola aula scolastica. Poteva piacere o no, ma le cose stavano così. Fino al 1985 tutto quadrava, e anche chi non era d'accordo non poteva che chinarsi ed obbedire a un assetto normativo che continuava a riconoscere giuridicamente la Chiesa cattolica come chiesa di Stato. Venuta meno la norma giustificativa di questo modello il quadro mutò e divenne più complicato giustificare la presenza dei crocifissi in aula. Non si spiegherebbe altrimenti la girandola interpretativa elaborata dai giudici, soprattutto amministrativi, e dalla dottrina per giustificare in qualche modo la presenza di tale simbolo di fronte al dettato costituzionale e al principio di laicità, così come era stato elaborato nel 1989 dai giudici costituzionali.

Dal 9 settembre 2021, però, il quadro sembra essere ulteriormente cambiato, o meglio, il delta che ormai da anni separava la realtà scolastica italiana dal quadro normativo formale, nonostante i ripetuti interventi dei giudici ordinari nell'adeguarlo per via interpretativa al dettato costituzionale, si è ridotto. La Cassazione, con un'operazione sicuramente discutibile dal punto di vista costituzionalistico, trasformando il R.D. del 1924 da norma precettiva in norma facoltizzante⁹⁴ ha finito per legalizzare quanto da anni, di fatto, avveniva nel sistema scolastico pubblico italiano, praticando una sorta di 'condono del crocifisso assente'. Se nel 2002 in forza della Direttiva ministeriale del 3 ottobre, con la quale si chiedeva ai dirigenti scolastici di assicurare l'esposizione del crocifisso nelle aule, il preside del liceo classico 'Galilei' di Firenze, come tanti altri suoi colleghi in Italia, avrebbe avuto qualche problema con gli ispettori del MIUR

⁹⁴ PIETRO DUBOLINO, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, cit., p. 2.

nel giustificare la presenza di crocifissi impolverati negli armadi del magazzino della scuola, dallo scorso settembre problemi di questo tipo non hanno più ragione di esistere. La non obbligatorietà associata al non divieto ha sanato tutto: i crocifissi abbandonati negli scantinati; le aule senza crocifisso; la dismissione momentanea come quella permanente di tale oggetto.

Tale passaggio non è tuttavia indolore, in quanto il transito dalla prescrittività alla facoltatività implica un aumento di conflittualità e di incertezza. Se fino a prima della pronuncia della Cassazione la questione del crocifisso andava letta in chiave dualistica, oggi tale schema appare concettualmente superato. Prima che le Sezioni Unite civili si pronunciassero, le conflittualità generate dalla presenza del crocifisso s'inscrivevano all'interno della logica della sottomissione di una parte al dominio dell'altra; della presenza del 'Due' all'interno dell' 'Uno', ovvero della «prepotenza di una parte che [...] vuole tutto cancellando l'altra»⁹⁵ perché convinta che ciò che è parte è al contempo anche il tutto, così «da ridurre l'altra a propellente interno della propria espansione». ⁹⁶ Così si spiega come mai il crocifisso sia stato interpretato al contempo come segno religioso e laico, utile tanto per i credenti quanto per i non credenti, significativo per i credenti cristiani ma anche per i non cristiani. 'Dentro' e 'fuori', 'tutto' e 'parte', 'presente' e 'passato' sono sì disgiunti, ma affinché il secondo termine serva allo sviluppo e all'affermazione del primo. Il 'fuori', ciò che non è cristiano, serve a rafforzare il 'dentro', ovvero ciò che è cristiano. La 'parte', le minoranze religiose e i non credenti, servono a rafforzare il 'tutto', ossia la Chiesa cattolica. Il 'passato', la tradizione cristiano-cattolica, serve allo sviluppo del 'presente': il pluralismo religioso e di convinzione.

All'interno di tale meccanica lo scontro fra affissione e rimozione non poteva effettivamente ammettere pareggio, perché al guadagno di una parte sarebbe corrisposta la sconfitta dell'altra.⁹⁷ La logica dualistica rendeva non neutrale il muro denudato:

Il muro bianco è dove il non credente ha vinto sul credente [...]. Le famiglie laiche e quelle non cristiane – osservava Weiler – devono cominciare a capire che togliere il crocifisso e dichiarare i corridoi di una scuola un'area libera dalla religione è un'offesa verso i loro amici e vicini credenti, esattamente allo stesso modo in cui la croce lo è per loro.⁹⁸

Oggi che il crocifisso non è più obbligatorio e potrebbe anche essere accompagnato nella sua funzione di testimone da altri simboli religiosi, la dialettica dei 'muri' cambia. Se nella logica 'dualistica', principalmente informata sulla contrapposizione fra credenti e non credenti, il muro bianco segnava la vittoria del-

⁹⁵ ROBERTO ESPOSITO, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino, Einaudi, 2013, p. 5.

⁹⁶ *Ibidem*.
⁹⁷ Cfr. JOSEPH H. H. WEILER, *Verso Lautsi - bis? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, cit., p. 120. Si legga anche STEFANO CECCANTI, *Sul crocifisso vinca la ragionevolezza. Laicità non vuol dire affatto neutralità*, «il Riformista», 1° gennaio 2010, p. 7.; FEDERICO LOMBARDI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche. Un dialogo per l'educazione nella libertà*, «Civ. Catt.», 2, 2021, pp. 567- 580.

⁹⁸ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 93.

la visione a-religiosa su quella religiosa, della concezione illuministica su quella ispirata alla critica dell'illuminismo, nella prospettiva pluralistica introdotta dalla Cassazione il muro 'bianco' diventa una delle possibili opzioni attraverso cui gestire il pluralismo dei valori e delle posizioni, cosicché la rimozione del crocifisso finisce di poter essere interpretata in più modi. Accanto alla tradizionale lettura anticlericale e anticonfessionale paventata da Weiler e dalla Cartabia,⁹⁹ potrebbe emergere e prevalere una interculturale, non necessariamente fondata su motivazioni antireligiose. Il muro bianco muta funzione diventando uno 'spazio aperto' potenzialmente in grado di veicolare una molteplicità di messaggi. Supporto architettonico a quegli strumenti e testimoni di dialogo interreligioso e interculturale che sono i simboli religiosi,¹⁰⁰ o, per dirla con le parole della Corte: «spazio pubblico condiviso ispirato a una [...] *neutralità accogliente delle identità*».¹⁰¹

Decidere di liberare il muro da tutti i simboli religiosi potrebbe essere segno effettivo di ostilità verso la dimensione religiosa, ma potrebbe anche significare l'esatto contrario. La verità è che la molteplicità di scelta concessa dal nuovo assetto normativo rende polisemantico lo spazio scolastico. Se nella logica duale la rimozione era sempre frutto di un rapporto di forza fra due volontà in cui una era destinata necessariamente a soccombere, nell'economia plurale e dialogica, sia che il muro rimanga mono-simbolico, o pluri-simbolico o vuoto, il risultato sarà sempre il frutto di un approccio procedurale e dialogico senza sommersi e salvati. Con la scelta fatta dalla Cassazione lo Stato sembra cambiare approccio: «cessa di praticare una propria politica integratrice per mezzo della religione, ma si limita a creare le condizioni favorevoli per l'esercizio della libertà religiosa degli alunni, offrendo le mura pubbliche al culto».¹⁰² Non bisogna infatti dimenticare, osserva Colaianni, che il muro bianco della scuola è un muro ed uno spazio del cittadino, non del credente o del non credente.¹⁰³

Ovviamente questo cambio di paradigma non è privo di contraddizioni che sono sia di natura teorica sia pratica. Intanto bisogna fare i conti con la disomogeneità con cui sono distribuiti i crocifissi nei plessi scolastici italiani. È ormai risaputo che all'interno di un medesimo istituto per ragioni che spesso sono del tutto casuali, o di cui si è persa memoria, come nei casi di Firenze, Sondrio e Camerino, i crocifissi sono distribuiti in modo discontinuo nelle singole classi: in alcune c'è in altre non c'è. Il perché di tutto ciò rimane un mistero. Il dato non è irrilevante poiché è presumibile pensare che nelle classi dove il crocifisso è già presente la procedura di accomodamento incontrerà più difficoltà di attuazione rispetto alle classi dove il muro è 'bianco'. Questo per una serie di ragioni: intanto dove il simbolo cristiano si è mantenuto è più difficile che la classe rinunci a

⁹⁹ FEDERICO LOMBARDI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., pp. 570 ss.

¹⁰⁰ ANGELO LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p. 40 (corsivo dell'autore).

¹⁰¹ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 13.3.

¹⁰² MARCO BIGNAMI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta*, cit., p. 8.

¹⁰³ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 4.

ritenere il crocifisso come il simbolo più adeguato all'interno del sistema scuola, non bisogna infatti dimenticare che la sentenza in commento non comporta alcun obbligo di rimozione dei crocifissi dalle aule dove essi sono attualmente presenti;¹⁰⁴ in secondo luogo è più facile che si formino in aula schieramenti di maggioranza e di minoranza, e che la classe si divida in dissenzienti e consenzienti. Il crocifisso agirebbe come una sorta di 'cristallo di massa'¹⁰⁵ dividendo e coagulando in opposti schieramenti gli attori scolastici.

Tuttavia, anche quando la 'posizione originaria' è caratterizzata da un muro bianco, la procedura una volta avviata evidenzia più di un ostacolo. Lo studente intende affiggere il simbolo religioso, qualunque esso sia, per ragioni di fede. Nessun problema se tutti fossero d'accordo, ma come comportarsi nel caso in cui anche una sola persona dissentisse? Si decide a maggioranza, oppure si fa prevalere l'istanza della minoranza dissenziente? Giusto sacrificare l'intendimento dello studente proponente, visto che nulla gli vieterebbe di esprimere in aula la propria fede in altre forme, ad esempio attraverso simboli sul corpo?

Lo studente intende esporre il simbolo religioso per ricordare e celebrare il fatto per cui l'insegnamento si sviluppa sotto l'ala protettrice della fede. In questi casi il docente e i dirigenti scolastici, in quanto pubblici funzionari di una Repubblica laica devono o non opporsi a una simile richiesta, anche se appoggiata dalla maggioranza degli studenti in aula?

Lo studente affigge il simbolo per ragioni di propaganda ai sensi dell'art. 19 Cost. Lo può fare? Probabilmente sì, a condizione che sia espressione di un proselitismo gentile e non aggressivo.

Gli studenti grazie al bilanciamento decidono di affiggere più simboli religiosi oltre al crocifisso. Ebbene questa configurazione, che sembrerebbe la più coerente ai presupposti del pluralismo, segnala anch'essa delle criticità: quella dello studente credente contrario al dialogo interreligioso che vede come profanazione l'accostamento del proprio simbolo a quello altrui; quella del credente la cui fede esclude per principio il proselitismo; quella dello studente o docente ateo che non dispone di alcun simbolo, ma potrebbe avere difficoltà nell'esercitare la propria libertà negativa.¹⁰⁶

Infine, l'economia del muro bianco innescata dalla Corte di Cassazione fa emergere un ultimo problema non da poco. Se si fa attenzione, la sentenza della Corte sembra scivolare in un paradosso, se visto dal punto di vista del pluralismo che i giudici stessi vorrebbero garantire.¹⁰⁷ Il § 12.1 della sentenza parla di

¹⁰⁴ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p. 38. Ved. NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 8.

¹⁰⁵ ELIAS CANETTI, *Massa e potere*, trad. it., Milano, Adelphi, 2017.

¹⁰⁶ Cfr. MARCO BIGNAMI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta*, cit., pp. 10-12.

¹⁰⁷ Cfr. PIETRO DUBOLINO, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, cit., p. 2.

eventuali altri simboli religiosi collocati ‘a fianco’ del crocifisso.¹⁰⁸ Il muro plurale ipotizzato dalla Corte sembra riprodurre lo schema piramidale dei culti:¹⁰⁹ da una parte, al vertice, la Chiesa cattolica, dall’altra le confessioni religiose di minoranza, da una parte il crocifisso, dall’altra i restanti simboli che senza il primo non potrebbero essere affissi al muro. Non si dimentichi che il verbo usato dai giudici è ‘affiancare’. Una forma verbale transitiva che può essere interpretata in più modi: può richiamare l’idea di sostegno e di aiuto reciproco: il cattolicesimo in crisi ha bisogno del supporto di altre religioni per conservare e alimentare il messaggio religioso all’interno della scuola pubblica. Affiancare può avere, però, anche un significato, potremmo dire, latamente ‘militare’: disporre falangi fianco a fianco, anziché in colonna o in linea di fronte per costituire una sorta di sacra alleanza al fine di resistere all’onda lunga della secolarizzazione e dell’indifferentismo presenti soprattutto fra i giovani studenti della generazione *Millenials*.

Qualunque sia l’interpretazione che si voglia dare, sta di fatto che il verbo ‘affiancare’ indebolisce la dimensione dialogica e plurale che emerge da una prima lettura della sentenza. ‘Affiancare’ altri simboli significa che

non è ammessa la presenza di simboli diversi da quello della religione cristiana, ma che essi, se richiesti, debbano necessariamente essere accostati a quest’ultimo. Una soluzione di questo tipo potrebbe rispondere a una logica ben precisa, non priva di una sua intrinseca coerenza:¹¹⁰

quale? Forse quella che ha governato e sembra continuare a regolare le dinamiche del pluralismo religioso italiano. Un pluralismo asimmetrico,¹¹¹ come quello che ha regolato le dinamiche del sistema pattizio italiano: intese sì, ma solo dopo il Concordato, pluralismo religioso sì, ma in quadro costituzionale segnato dalla discrezionalità politica del governo, così come sancito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 52/2016. Sul muro bianco della Repubblica italiana, prima gli Accordi di Villa Madama, poi, affiancati, le intese, ma non per tutti.

Da questo punto di vista la Corte di Cassazione nella sostanza innova meno di quanto possa apparire a prima lettura rimanendo, di fatto, fedele alla *ratio* e ai privilegi generati dal sistema concordatario/pattizio. Sul piano dell’effettività ne consegue che se

¹⁰⁸ §12.1 «La disposizione regolamentare non può essere letta come implicante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l’aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, *affiancando* al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica» (corsivo dell’autore).

¹⁰⁹ Cfr. ALESSANDRO FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, Carocci, 2012, pp. 98 ss.

¹¹⁰ ANGELO LICASTRO, *Crocifisso “per scelta”*, cit., pp. 36-37.

¹¹¹ Cfr. SILVIO FERRARI, *Religione civile in Europa. Laicità asimmetrica*, «il Regno. Attualità», 6, 2006, pp. 200 ss.

gli studenti musulmani o induisti o animisti desiderassero vedere esposti nell'aula scolastica i simboli della loro fede, sarebbero costretti a fare pressione sugli studenti cattolici perché questi chiedano ed ottengano la previa esposizione del crocifisso; cosa che, invece, non sarebbe necessaria se il crocifisso, [...], fosse già esposto.¹¹²

D'altronde, più di una voce in dottrina ha segnalato il rischio che l'accesso all'accomodamento finisca per seguire la logica della distinzione fra confessioni religiose con accordo pattizio e confessioni prive di intese. Il rischio è che si estenda infatti a tutte le possibili istanze di accomodamento, quella disparità già evidente in materia di libertà religiosa e riposo settimanale.¹¹³

Se non fosse così, il rischio che si correrebbe e di avere aule scolastiche con appesi al muro solo simboli religiosi non cristiani. È un rischio che la logica pattizia, e in particolare concordataria, non può accettare. Rendere visibile nella scuola di stato la perdita di primazia del cristianesimo è una ipotesi che il pluralismo religioso italiano non è ancora in grado di accettare. Se proprio il crocifisso non lo si vuole più, meglio il muro bianco che un muro scolastico non cristiano.

5.

Non dirò nulla in merito al fatto se la procedura indicata dalla Corte rientri o meno nel modello di 'accomodamento ragionevole', né mi soffermerò sui profili strutturali di tale tecnicità. Dottrina ben più aggiornata e preparata ha di recente esaminato tutti questi aspetti e ad essa rimando.¹¹⁴

Io parto da un altro lato del problema, quello, se vogliamo, più emotivo che porta non pochi interpreti a osservare con grande favore la proposta della Cassazione di risolvere l'intricato nodo dei crocifissi in aula con un invito al dialogo e al sorriso. Equità, bilanciamento, ragionevolezza, non intransigenza, negazione di ogni dogmatismo e pregiudizio, ascolto, flessibilità, inclusione, sono le parole chiave di uno dei passaggi più importanti della sentenza.¹¹⁵ Concetti riassumibili nella nozione di 'mitezza'.

I magistrati italiani suggeriscono alle parti in causa di assumere un atteggiamento 'mite', di essere essi stessi 'miti' nel confronto con gli altri, in modo che

¹¹² PIETRO DUBOLINO, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, cit., p. 2.

¹¹³ Cfr. GRETA PAVESI, *Le frontiere della religious accomodation. Spunti di comparazione*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 10, 2021, p. 112.

¹¹⁴ Mi riferisco in particolare al recente studio della Pavesi più volte citato nel presente articolo.

¹¹⁵ § 19 «[...] una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell'altro. L'accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c'è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o per posizioni pretensive intransigenti che debbano valere in ogni caso nella loro pienezza irrelata. L'accomodamento ragionevole è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l'avvicinamento reciproco orientato all'integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell'*et et*, non dell'*aut aut*».

la soluzione a sua volta sia *mite*. Si tratta dell'elogio del dialogo costruttivo che respinge con forza ogni forma di tirannia ideologica. Si tratta, afferma la Cassazione, di «laicità applicata». D'altronde già nel 2013 la Corte costituzionale italiana si era espressa affermando che quando i diritti sono asseriti in modo assoluto, essi divengono 'tiranni' e per questa ragione diventa necessario e doveroso procedere al loro bilanciamento.¹¹⁶

La formula è chiara e gli obiettivi sono più che condivisibili, il problema è la loro effettiva attuazione. Quando la Corte nel § 14.1 suggerisce alle parti interessate la ricerca condivisa e ragionevole di una soluzione adottando una «procedimentalizzazione della dialettica»,¹¹⁷ il problema è capire cosa significhi comportarsi in modo 'mite' e in seconda battuta come debba essere organizzata la procedimentalizzazione dialettica, ossia, chi la debba organizzare e gestire e quale atteggiamento mentale debbano assumere coloro che vi partecipano. Facile a dirsi molto difficile da realizzare, perché tutto dipende dalla formazione del materiale umano coinvolto in tale processo, studenti *in primis*, corpo docente e dirigenti scolastici, e, non meno rilevante, dal contesto culturale e storico in cui s'innesta la tecnica del bilanciamento.

Ed è proprio dal 'contesto' che parto. Da esso dipende in larga parte l'esito dell'accomodamento. Detto in modo molto sintetico: bisogna capire se la situazione in aula rimandi al paradigma dello 'straniero morale' o a quello della 'super-diversità' o ancora, a quello della 'super-religione'.¹¹⁸ Il primo quadro, ad eccezione della scuola materna di Ofena, è quello in cui s'iscrivono tutti i casi di conflitto finora avvenuti in Italia, dal caso Migliano al caso Coppoli. Tutti avevano ad oggetto la richiesta di rimozione del crocifisso. Curzio Malaparte, l'avrebbe descritto come lo scontro fra l'Italia cattolica, terragna, antimoderna e anticivile, e quella laica, esterofila e viziosa,¹¹⁹ oggi potremmo dire, fra l'Italia cattolica di creduli e buona parte di credenti contro quella laica, laicista o cattolica 'dissante'.

La seconda ipotesi è quella delle aule sempre più multiculturali e plurireligiose, la terza, infine, è quella di una scuola abitata da una generazione smarrita di fronte alla religione. È l'Italia della generazione interstiziale collocata tra il modello culturale tipico del passato istituzionale e il modello culturale emergente ampiamente de-istituzionalizzato, capace di generare nuove forme di fede, più personali, meno formali, fuori dagli schemi e dalle istituzioni.¹²⁰

Nel primo caso la procedura dialettica, la c.d. «laicità come metodo»¹²¹ fina-

¹¹⁶ Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85.

¹¹⁷ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 14.1.

¹¹⁸ Cfr. MARCO VENTURA, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, Bologna, il Mulino, 2021.

¹¹⁹ SERGIO LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 63.

¹²⁰ PAOLO SEGATTI, FERRUCCIO BIOLCATI, CRISTIANO VEZZONI, *I cattolici in Italia alle soglie del nuovo secolo*, in *Chiesa in Italia. Annale de Il Regno*, 2007, pp. 62 ss. Ved. anche: UAAR – UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI, *Ora alternativa a scuola: un'opportunità da non perdere*, 2011, all'indirizzo www.uaar.it (visitato il 23 febbraio 2022).

¹²¹ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 19.

lizzata «a accomunare credenti e non credenti»¹²² attraverso il rifiuto di chiusure dogmatiche avrà un'elevata probabilità di fallire, perché di fronte a sé ha due differenti ordini etici poco disposti a dialogare: l'umanesimo laico fondato sul valore primario della libertà, e quello cristiano radicato nel valore della giustizia: il primo poco disposto a rinunciare al muro bianco, il secondo pronto a tutto affinché il muro ospiti il crocifisso, o, viceversa, il primo disposto a tutto affinché il muro torni bianco e il secondo pronto a resistere in ogni modo affinché il crocifisso non venga rimosso. Una pacificazione in aula fra queste due opposte visuali sarà molto difficile conseguirla,¹²³ così come non sarà agevole praticare la 'mitezza', intesa come virtù civile, come attitudine, per dirla alla Bobbio, di «lasciare essere l'altro quello che è»,¹²⁴ e questo perché non sarà semplice conciliare due opposte *Weltanschauung*, due opposti modelli di libertà: quella di religione e quella dalla religione. Come conciliare presenza e rimozione? Muro vuoto e muro pieno? La Corte afferma che la scuola pubblica «è un luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni»,¹²⁵ può essere, ma l'aula potrebbe anche raccontare storie diverse, come quella dell'ITIS di Rieti, o l'aspro confronto all'interno del Collegio docenti dell'ITIS di Cuneo.

D'altra parte, che il modello dell'accomodamento ragionevole sembri non essere la scelta migliore, soprattutto se sperimentato in un quadro come quello appena descritto, trova ragione nel fatto che tale procedura, anziché risolvere i conflitti, v'è il rischio che li esaspera, in quanto la procedimentalizzazione della dialettica «promuove una accentuata subiettivizzazione dell'esperienza giuridica [...]. In tal senso il diritto mite sembra essere troppo fragile per risolvere tali questioni in quanto non distinguerebbe le differenti posizioni in nome del principio di giustizia». ¹²⁶ Di questo, d'altronde, ne è consapevole la Corte, la quale, là dove constata che lo sforzo di composizione del conflitto si trasforma in una «estenuante e inutile discussione *sine die*» fra docente e studenti, prevede l'intervento del dirigente scolastico competente «ad adottare la determinazione maggiormente coerente con questo metodo, e dunque quella che esprime il punto di arrivo spontaneo della discussione ovvero, in caso di fallimento di questa, quella che è più armonica con i principi». ¹²⁷

Maggiori *chance* di riuscita sembra invece avere l'accomodamento negli alti due contesti, quello multiculturale e quello della 'super-religione'. Nel primo

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Cfr. GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pp. 105-106.

¹²⁴ Questa definizione Bobbio la ereditò da Mazzantini e la utilizzò nel famoso saggio dedicato alla virtù della mitezza. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Elogio della mitezza*, in *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Milano, il Saggiatore, 2014, p. 34. Ved. anche sul punto PIETRO POLITO, *Dalla mitezza alla nonviolenza*, in *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, cit., p. 194.

¹²⁵ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 13.2.

¹²⁶ Cfr. MANUEL GANARIN, *Ancora su Cassazione e Crocifisso, fra laicità e reasonable accomodation*, «Centro studi Rosario Livatino», cit., 2021, p. 1.

¹²⁷ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 23.

caso, infatti, la logica prevalente non è più quella dell'*aut-aut* ma quella dell'*et-et*, quella dell'addizione e non della sottrazione. L'aula perde i suoi connotati di arena destinata ad ospitare due opposte visioni del mondo, per trasformarsi in «ambiente inclusivo e disponibile»,¹²⁸ in ambiente «accogliente»¹²⁹ pronto ad ammettere la presenza di altri simboli interpretati, lo si è già detto nei paragrafi precedenti, «come mezzi di dialogo interreligioso e interculturale anziché di divisione e di conflittualità». ¹³⁰ Anche di fronte ad un'aula fatta di giovani ormai assuefatti a vivere senza Dio o aperti a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate, le potenzialità dialogiche dell'accomodamento hanno più probabilità di successo. Questo probabilmente consente di azzardare una ipotesi, quella per cui la Corte nell'introdurre l'accomodamento ragionevole, più che al caso Coppoli abbia pensato alle metamorfosi che sempre più segneranno l'identità della popolazione scolastica dei prossimi decenni. Il ritenuto in fatto della sentenza guarda al passato, fatto di ricorsi all'autorità giudiziaria, di litigiosità, di provvedimenti disciplinari e di rancori. Il considerato in diritto, invece, dal § 13 in poi, proietta lo sguardo, dal punto di vista religioso, sul futuro della popolazione scolastica italiana: una comunità di studenti fatta prevalentemente di atei più o meno convinti, di agnostici, di cattolici che non credono più in una realtà trascendente, d'indifferenti, di cercatori di nuove forme di spiritualità, di soggetti

che non hanno [più] alcuna remora [...] a definirsi 'senza Dio' e 'senza religione', e a rendere pubblico questo orientamento sia nelle cerchie amicali sia nelle famiglie di origine, distaccandosi dunque da un sentire religioso ancora diffuso nell'insieme della popolazione,¹³¹

ma è anche una popolazione fatte di altre fedi e di nuove forme di spiritualità e di religiosità.

È una sentenza, quella del 2021, dove i giudici osservano che anche l'Italia sta ormai vivendo la deistituzionalizzazione religiosa, il progressivo ma inesorabile distacco, soprattutto della generazione *Net*, dalle appartenenze religiose tradizionali, attraverso una sempre più forte soggettivazione del vissuto di fede e una sempre più accentuata polverizzazione delle credenze tradizionali e proliferazione del bricolage spirituale. Ciò rende sempre più anacronistico e inattuale

¹²⁸ Ivi, § 13.3.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ ARMANDO MATTEO, *La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra giovani e le fede*, Prefazione di E. Bianchi, Soveria Mannelli, Rubettino, 2017, p. 99. Ved. sul punto anche: FRANCO GARELLI, *Religione all'italiana. L'anima degli italiani messa a nudo*, Bologna, il Mulino, 2011; ROBERTO CARTOCCI, *Geografia dell'Italia cattolica*, Bologna, il Mulino, 2011; ALESSANDRO CASTEGNARO, *Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo diverso*, Milano, Ancora, 2013; ISABELLA CRESPI, ELISABETTA RUPINI, *Genere e religioni in Italia. Voci a confronto*, Milano, FrancoAngeli, 2014; MARIA BRAMBILLA, *Tu credi? Sguardo sull'identità religiosa dei giovani*, Milano Vita e Pensiero, 2014; RITA BICHI, PAOLA BIGNARDI, *Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia*, Milano, Vita e Pensiero, 2015; GIACOMO GALEAZZI, *In principio era il Verbo ma gli italiani non lo leggono*, «La Stampa», 29 aprile 2008, p. 47; FRANCO GARELLI, *L'emergenza educativa*, «Ricerca», 80, 2008, pp. 7-8.

il contenuto della tradizione religiosa, della fede dei padri, nel caso dell'Italia, del cattolicesimo e di tutto il suo apparato simbolico-rituale. Può darsi che ci voglia ancora un po' di tempo, osserva Marzano, perché, nelle nostre società, il principio dell'autenticità sbaragli del tutto il conformismo ritualista ereditato dal passato, ma la direzione [...] sembra ormai chiaramente intrapresa. E in modo univoco.¹³²

Ormai nelle generazioni che dovranno sperimentare gli accomodamenti all'interno delle aule scolastiche a fianco a fianco convivranno sempre più atei forti e atei deboli, atei apatici e atei disinteressati, quelli, per capirsi, che rimangono per inerzia o per convenienza dentro la comunità religiosa di appartenenza, ma ai margini e isolati, non ostili alla fede, e forse neanche al crocifisso, ma del tutto disinteressati ai contenuti da questi veicolati. Crescerà, nel contempo, la famiglia di coloro che Garelli definisce i 'senza religione', diversa da quella dei non credenti, perché i senza religione rifiutano l'appartenenza ad una qualsiasi forma organizzata di fede, ma non escludono dal proprio orizzonte Dio, anche se in modo dubbioso e altalenante. Crescerà quindi il *gap* tra orientamento di fede ideale e modelli religiosi proposti dalle diverse confessioni religiose; tra istanze generali di spiritualità e forme storiche di religiosità; tra un cattolicesimo della 'corteccia' e un cattolicesimo del 'muschio' per citare Martini,¹³³ entrerà in crisi la distinzione fra religioso e secolare e con essa, forse, anche i simboli che li rappresentano. La stessa distinzione fra ateismo e religione andrà ripensata «[...] perché, come mostrano gli idealtipi sopra costruiti, il profilo dello spirituale può comporsi con tratti della religione, ma anche con tratti dell'ateismo»¹³⁴ e di conseguenza casi come quello di Rieti o di Cuneo o di Abano Terme diventeranno degli *amarcord* da raccontare in classe, riflessi di un mondo completamente svanito.

Contesto, mitezza, ma anche tecnicità. Per attivare e governare l'accomodamento ci vuole tecnica. La comunità scolastica che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, così recita la sentenza,¹³⁵ attraverso i consigli di classe, le assemblee degli studenti e i consigli di istituto, oggi più di ieri, deve essere consapevole che l'esercizio dell'accomodamento non ammette improvvisazione e *naïveté*. Pensare che la funzione di bilanciamento possa ridursi ad una chiacchierata da chiudere con un *give me five* o una stretta di mano è quanto di più sbagliato si possa immaginare. Eppure, leggendo la sentenza sembra tutto facile: basta ascoltare, poi bilanciare facendo solo attenzione a valorizzare

¹³² MARCO MARZANO, *Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia*, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 234.

¹³³ Cfr. CARLO MARIA MARTINI, *Il seme, il lievito e il piccolo gregge. Discorso per la vigilia di S. Ambrogio*, «ChiesadiMilano» (www.chiesadimilano.it), 5 dicembre 1998 (visitato il 23 febbraio 2022).

¹³⁴ FRANCO GARELLI, *Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?*, Bologna, il Mulino, 2016, p. 211. Dello stesso autore si legga: *Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 27 ss.; LUIGI BERZANO, *Spiritualità senza Dio?*, Milano, Mimesis, 2014, pp. 41 ss.

¹³⁵ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 14.2.

bene le differenze. La verità è che i richiami sempre più diffusi ai vari istituti di compensazione e bilanciamento hanno generato la convinzione che tutto sia semplice e intuitivo. In verità la realtà è molto più complessa e implica la conoscenza strutturale dell'azione di accomodamento. Esso, recita la Corte, si struttura su quattro fasi: i) ascolto; ii) bilanciamento; iii) valorizzazione delle differenze; iv) capacità di integrare. I punti i) e iii) rimandano al problema della 'comunicazione', gli altri due (ii; iv) a quello della 'mediazione'.¹³⁶

In merito alla 'comunicazione' sarebbe ingenuo pensare che, ai fini di una comunicazione interculturale e quindi di accomodamento, sia sufficiente mettere in campo un'estesa e approfondita conoscenza di culture e religioni diverse da quella in cui ci si colloca.¹³⁷ La verità è che affinché la comunicazione ai fini dell'accomodamento abbia successo devono entrare in scena altre risorse oltre quelle della pura e semplice conoscenza degli aspetti oggettivi di un contesto culturale o religioso.¹³⁸ Si richiede, in particolare, competenza interculturale, ovvero: i) capacità di dare uno scopo alla comunicazione; ii) capacità di mobilitare le risorse cognitive necessarie e scegliere i percorsi argomentativi più convenienti in ragione della natura e della previsione dei comportamenti dell'interlocutore, iii) capacità di valutare il contesto in cui si svolge il dialogo e le attese dell'interlocutore cercando di conoscere le regole del gioco e le caratteristiche dell'ambiente in cui agisce selezionando i comportamenti comunicativi più appropriati. Ma non basta, affinché si abbia un'efficace comunicazione bisogna trovare un giusto equilibrio fra intelligenza e sensibilità, cogliendo i profili emotivi dell'altro. Possedere, in altre parole, tanto l'insieme delle distinte abilità destinate a essere impiegate nel confronto interculturale, quanto il *mindset*, ossia la disposizione mentale di attribuire senso e rilevanza alle manifestazioni di un'altra cultura/religione rendendosi disponibili nei confronti di coloro che si avvertono come diversi.¹³⁹ Una simile competenza, necessaria nell'economia dell'accomodamento, non s'improvvisa perché frutto di un *empowerment* individuale che va dall'acquisizione della consapevolezza intesa come riconoscimento della relatività del proprio bagaglio culturale/religioso, fino all'acquisizione della conoscenza dell'altro al fine di trasformare tutto ciò in effettiva abilità.

La verità è che questo schema diviene più problematico quando l'accomodamento riguarda la sfera delle 'convinzioni personali', siano esse religiose o no, e tra i soggetti coinvolti vi siano minori in veste di 'discenti'. Le ragioni di tale complicazione sono evidenti, infatti, un conto è mediare e bilanciare istanze di natura etnico-culturale, diverso è mettere al centro del processo di accomoda-

¹³⁶ Ivi, § 19.

¹³⁷ Cfr. MOHAMMED K. RHAZZALI, *Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione nelle istituzioni*, prefazione di Giuseppe Mantovani, Roma, Carocci, 2015, p. 41. Cfr. anche ULF HANNERZ, *La complessità culturale. L'organizzazione sociale del significato*, Bologna, il Mulino, 1998; JÜRGEN HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, 2 vol., Bologna, il Mulino, 1986.

¹³⁸ Cfr. MOHAMMED K. RHAZZALI, *Comunicazione interculturale e sfera pubblica*, cit., p. 42.

¹³⁹ Cfr. ivi, p. 43.

mento un dato ‘sensibile’, come può essere la fede o la non credenza, chiedendo alle parti coinvolte di condividere pubblicamente un’informazione che attiene alla sfera intima della persona protetta dal diritto alla *privacy*. È legittimo, in altre parole, costringere una persona, si chiedeva già negli anni Ottanta la Migliano, «a dichiarare pubblicamente la propria opinione in fatto di religione?».¹⁴⁰

Per quanto concerne, invece, il fatto che l’accomodamento venga sperimentato all’interno del contesto scolastico, va detto che tale comunità presenta peculiarità talmente specifiche e particolari da richiedere cautela nel trasferire *tout court* il modello di ‘accomodamento’ al suo interno. I bambini e gli adolescenti all’interno della scuola hanno generalmente un basso grado di partecipazione attiva essendo trattati come meri discenti gravati esclusivamente dal dovere di apprendere, e difficilmente vengono coinvolti come effettivi attori sociali alla stregua degli adulti. La prospettiva che considera i bambini e gli adolescenti come attori sociali implicherebbe, infatti, che questi non siano considerati soltanto come fruitori di apprendimento, ma come veri e propri soggetti in grado di costruire prospettive proprie in modo autonomo e competente.¹⁴¹ È pur vero che le più recenti ricerche sociologiche e pedagogiche dimostrano che i minori non sono così impreparati nel gestire situazioni conflittuali, tuttavia è un dato di fatto che le prevalenti modalità di gestione dei conflitti, ad esempio l’impiego della regola di maggioranza, sono palesemente ricavate dal mondo degli adulti. Si aggiunga il fatto che in ambito scolastico i minori, e con loro i genitori, per quanto possano essere maturi e preparati alla mediazione, scontano il fatto di trovarsi in posizione subordinata rispetto al corpo docente e al quadro dirigente dell’istituto scolastico che dovrebbe tra l’altro svolgere la funzione di mediatore, così almeno suggerisce la Corte. La controprova è data dal fatto che la mediazione con i bambini è generalmente poco praticata, in quanto il rapporto adulto (maestro o professore) e bambino / adolescente (allievo) viene impostato quasi esclusivamente in modo ‘diadico’ facendo fortemente prevalere l’asimmetria educativa e le differenze gerarchiche.¹⁴² In una logica siffatta quanti studenti e genitori sarebbero re-

¹⁴⁰ MARCELLO MONTAGNANA, *Come scrocifiggere lo Stato*, cit., p. 57.

¹⁴¹ Cfr. VITTORIO IEVERSE, ELISA FARINI, FEDERICO FARINI, *Partecipazione e conflitti di gruppo: forme di mediazione con bambini e adolescenti*, in *La mediazione con bambini e adolescenti*, a cura di Claudio Baraldi, Guido Maggioni, Roma, Donzelli, 2009, p. 121.

¹⁴² Cfr. CLAUDIO BARALDI, *Il significato della mediazione con bambini e adolescenti*, in *La mediazione con bambini e adolescenti*, cit., p. 29. Sul tema ved. inoltre: CLAUDIO BARALDI, LAURA GAVIOLI, *La mediazione linguistica come dialogo fra culture?* in *Il dialogo tra le culture. Diversità e conflitti come risorse di pace*, a cura di Claudio Baraldi, Giuseppe Ferrari, Roma, Donzelli, pp. 319-377; CHRISTOPH BESEMER, *Gestione dei conflitti e mediazione*, Torino, Ega, 1999; STEFANO CASTELLI, *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano, Cortina, 1996; ROSANNA CIMA, *Abitare le diversità. Pratiche di mediazione culturale: un percorso fra territorio e istituzioni*, Roma, Carocci, 2005; LORENZO LUATTI, *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, FrancoAngeli, 2006; ELISA ROSSI, *La mediazione dialogica in classe*, in *Dialogare in classe*, a cura di Claudio Baraldi, Roma, Donzelli, 2007.

almente disposti ad esporsi nel richiedere la rimozione del crocifisso o la sua affissione o l'aggiunta di altri simboli? Io presumo pochi.¹⁴³

Infine, la procedura di accomodamento deve fare i conti con l'ormai ampiamente dimostrato analfabetismo religioso¹⁴⁴ della generazione *Millenials*, che, in verità, va esteso anche alla generazione dei loro genitori,¹⁴⁵ parti comunque attive delle dinamiche di accomodamento, soprattutto in riferimento alla scuola primaria. Nel caso Coppoli gli atti processuali parlano di verbale di assemblea di classe ma non se ne conosce il contenuto. Si sa soltanto che la convocazione dell'assemblea fu fatta per discutere della richiesta di affissione del crocifisso fatta da due allieve della sezione III A dell'Istituto 'Casagrande', ma da quante persone fosse composta la classe, quale discussione sia avvenuta, che argomentazioni siano state addotte e quanto fosse forte o debole la maggioranza che votò a favore del crocifisso mettendo in minoranza il prof. Coppoli, sono informazioni che ignoriamo. Si può dunque procedere solo per ipotesi e prospettare tre differenti scenari: i) può darsi che in assemblea di classe sia maturata un'articolata, argomentata e vivace discussione in merito alla presenza o non del crocifisso in aula. Nulla infatti impedisce di supporre che gli studenti della III A fossero preparati culturalmente e religiosamente e che la decisione finale sia stata il frutto di una combattuta e leale dialettica fra favorevoli e contrari; ii) può essere accaduto l'esatto contrario: povera discussione, scarse argomentazioni, noia, desiderio di chiudere al più presto la discussione, disinteresse della maggior parte della classe, senso d'inutilità, insofferenza al tempo sottratto ai videogiochi o a *Instagram*; iii) può anche darsi che la discussione sia stata animata e partecipata, ma su presupposti di natura identitaria, nazionalistica, secondo schemi etnici e nient'affatto religiosi. Leggendo la sentenza tutto questo non è dato saperlo, si può però supporre la scarsa probabilità che si sia concretizzata la prima ipotesi, dico questo, non per sfiducia nei confronti degli allievi della III A, ma perché sarebbe alquanto strano che gli studenti del prof. Coppoli sfuggano ai tratti caratterizzanti della c.d. generazione incredula e religiosamente analfabeta,¹⁴⁶ e se anche mi sbagliassi, l'eccezione della III A confermerebbe la regola, quella di essere ormai di fronte, nella maggioranza dei casi, ad una generazione che ha maturato un forte disinteresse verso la religione. Più plausibili e realistici gli altri due scenari. E tra i due, probabilmente il terzo è quello che si avvicina di più a quanto accaduto in aula. Non voglio pensare ad una assem-

¹⁴³ Rimando al riguardo alla lettura del primo paragrafo del presente lavoro.

¹⁴⁴ Cfr. *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, a cura di Alberto Melloni, Bologna, il Mulino, 2014.

¹⁴⁵ In *Evangelii gaudium*, n. 70 si legge: «Nemmeno possiamo ignorare che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. È innegabile che molti si sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica, che aumentano i genitori che non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare, e che c'è un certo esodo verso altre comunità di fede».

¹⁴⁶ Cfr. ALBERTO MELLONI, *Introduzione. L'analfabetismo religioso in Italia. Actio finium regundorum*, cit., pp. 1-12.

blea china per la maggior parte sugli *smartphone*, disinteressata alla discussione, piuttosto è probabile che quest'ultima abbia subito preso una certa piega, quella identitaria basata sull'idea di cristianesimo come forza coesiva della società italiana e sull'uso di stereotipi connessi al fenomeno religioso. Ed ecco il punto: il peso degli stereotipi culturali e religiosi nei processi di accomodamento, che l'ottimismo di fondo dei giudici di Cassazione ha fatto perdere di vista.

La verità è che lo stereotipo costituisce un ostacolo non da poco nei processi di comunicazione perché quando si opera in questo modo ci si focalizza soltanto su un aspetto della realtà attorno al quale si costruisce la generalizzazione. Lo stereotipo religioso e culturale toglie la possibilità al singolo di autoqualificarsi autonomamente venendo identificato al gruppo e ridotto al suo esemplare, perché lo stereotipo per definizione attribuisce le medesime caratteristiche al gruppo nel suo insieme e a tutti i suoi singoli membri.

Lo stereotipo si carica pertanto di una forte valenza emotiva in cui affettività e valutazione si intrecciano creando i presupposti per la nascita di pregiudizi, nella misura in cui fissa giudizi, in genere negativi, su gruppi, tendenze religiose e culturali relative agli individui che ne sono portatori, e tutto ciò finisce per interferire negativamente sulla comunicazione all'interno del processo di accomodamento.

Per quanto concerne invece la 'mediazione', concetto che sostanzia e anima la procedura di accomodamento, va detto che essa rimanda generalmente all'idea di un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore appunto, per ridurre gli effetti indesiderati di un conflitto. Il mediatore, che deve godere di autorevolezza fra le parti in conflitto, mira a ristabilire il dialogo per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti.

Ora questa definizione, così come quella utilizzata dalla Cassazione per l'accomodamento, sono generiche e non colgono le differenze che si manifestano durante la mediazione in quanto fenomeno empirico. Ciò che descrive la sentenza è un quadro piatto senza sfumature. La realtà è diversa perché richiama fenomeni ben più complessi.

Intanto non è detto che necessariamente il mediatore, nel caso di specie il dirigente scolastico, goda necessariamente della fiducia delle parti in conflitto; non è neanche detto che il mediatore sia sempre necessariamente neutrale, soprattutto quando si opera in ambito scolastico. Nel caso in esame i giudici riportano nella sentenza il dissidio aspro fra il preside e il prof. Coppoli; non è poi detto che la mediazione/accomodamento funzioni. Troppo spesso ingenuamente si crede che la mediazione abbia un potere taumaturgico in grado di superare, solo grazie al dialogo, il conflitto. La verità è che il mediatore¹⁴⁷ o facilitatore ha il compito difficilissimo di dover superare la sfiducia reciproca delle parti in con-

¹⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 22.

flitto, in verità dal dialogo alla risoluzione del conflitto c'è una lunga e impervia strada da percorrere.¹⁴⁸ Ancora, quasi sempre la mediazione non modifica il contesto sociale dove viene praticata e le relazioni di potere al suo interno. Va inoltre detto che sul piano empirico non è vero che la mediazione serve a gestire conflitti, è invece vero che tutta la mediazione serve piuttosto a promuoverli. Una volta emersi la mediazione si occupa della loro gestione, questo vuol dire che l'azione di mediazione, come l'accomodamento, può promuovere e coordinare una riflessione sul conflitto, dove per riflessione s'intende la comprensione di ciò che i partecipanti dicono e il significato che essi attribuiscono a ciò che accade o è accaduto. Infine, sempre in ambito scolastico, il mediatore, nel caso in esame il dirigente scolastico, non svolge un ruolo terzo dovendo difendere gli interessi dell'istituzione scolastica. Infatti, in strutture come la scuola «la mediazione non è mai scelta 'liberamente' dalle parti e non si può nemmeno dire che il mediatore derivi il suo potere dall'accordo tra le parti».¹⁴⁹ Insomma, l'accomodamento/mediazione di regola serve a prevenire i conflitti al fine di far funzionare al meglio l'istituzione, tuttavia quando il conflitto è già nato, non dico che non serva, ma agirà sicuramente con maggiore difficoltà e con minore efficacia.

6.

Dopo 2036 parole quali considerazioni fare? Direi che la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione è apprezzabile:

a) perché il caso in esame è stato considerato di «particolare importanza»¹⁵⁰ e non mera “*questiuncula*”. Togliere o rimettere un crocifisso dalla parete di un'aula scolastica è, in sé stesso un fatto di poco conto, ma assume un significato simbolico che è di grande portata e che solo l'incapacità di leggere i simboli potrebbe portare a sottovalutare.

b) perché ha riconosciuto «debole» il quadro normativo in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche;¹⁵¹

c) perché ha stabilito che «l'ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, *ex parte principis*, del crocifisso [...] è incompatibile con l'indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni», ovvero che l'art. 118 del R.D. 965 del 1924 non ha più forza obbligatoria;

d) perché ha considerato il principio di laicità nelle sue differenti declinazioni: pluralismo e divieto di discriminazioni come bussola per la soluzione del caso;¹⁵²

e) perché ha richiamato la ‘mitezza’ come connotato essenziale del mestiere di giudice;¹⁵³

f) perché ha ricordato che l'art. 118 del R.D. 965 del 1924 dev'essere inter-

¹⁴⁸ Cfr. CLAUDIO BARALDI, *Il significato della mediazione con bambini e adolescenti*, cit., p. 5.

¹⁴⁹ Ivi, p. 11.

¹⁵⁰ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 1.

¹⁵¹ Ivi, § 8.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ *Ibidem*.

pretato «in senso conforme alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione»;¹⁵⁴

g) perché ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito al fatto che la religione non può considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato (sent. n. 329/1997) e gli obblighi morali di natura religiosa non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato (sent. n. 334/1996);¹⁵⁵

h) perché ha ribadito che sulle questioni di coscienza non si può decidere a maggioranza;¹⁵⁶

i) perché ha detto chiaramente che la libertà religiosa negativa merita la stessa tutela e la stessa protezione della libertà religiosa positiva;¹⁵⁷

j) perché ha messo in chiaro che in una società plurale lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria;¹⁵⁸

k) perché ha affermato che nella nostra comunità nazionale devono convivere fedi, culture e tradizioni diverse;¹⁵⁹

l) perché ha riconosciuto sulla base di corrette argomentazioni il valore religioso del crocifisso richiamando il mistero della resurrezione e la redenzione dell'uomo;¹⁶⁰

m) perché cita l'art. 12 Cost;¹⁶¹

n) perché ricorda, citando la sent. 183/2018 della Corte cost., che l'identità nazionale coincide con la bandiera tricolore¹⁶² e con nient'altro;

o) perché il muro bianco non è più stigmatizzato ma considerato, al contrario, come possibile soluzione conforme ad una società plurale;¹⁶³

p) perché ricorda che la nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società plurale;¹⁶⁴

q) perché la simbologia religiosa non rappresenta lo Stato-istituzionale ma semmai lo Stato-comunità;¹⁶⁵

r) perché ricorda che la Costituzione, e non altro, rappresenta la «punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro»;¹⁶⁶

s) perché la scuola pubblica «non ha fedi da difendere né un agnosticismo da privilegiare» perché il muro bianco dell'aula non è né dei credenti né dei non credenti, ma semplicemente dei cittadini;¹⁶⁷

t) perché la scuola deve necessariamente essere luogo di inclusione e di incontro fra diversità;¹⁶⁸

u) perché i giudici si avvalgono di soluzioni di mediazione e di limitazione proporzionata;¹⁶⁹

v) perché l'accomodamento va interpretato come spazio vietato ai dogmatismi, ai fondamentalismi e alle posizioni pretensive intransigenti;¹⁷⁰

w) perché si privilegia un approccio dialogante;¹⁷¹

¹⁵⁴ Ivi, § 11.4.

¹⁵⁸ *Ibidem.*

¹⁶² *Ibidem.*

¹⁶⁶ *Ibidem.*

¹⁷⁰ *Ibidem.*

¹⁵⁵ Ivi, § 11.6.

¹⁵⁹ *Ibidem.*

¹⁶³ Ivi, § 12.1.

¹⁶⁷ *Ibidem.*

¹⁷¹ Ivi, § 20.

¹⁵⁶ *Ibidem.*

¹⁶⁰ Ivi, § 11.8.

¹⁶⁴ Ivi, § 13.1.

¹⁶⁸ *Ibidem.*

¹⁵⁷ *Ibidem.*

¹⁶¹ Ivi, § 11.9.

¹⁶⁵ Ivi, § 13.2.

¹⁶⁹ Ivi, § 19.

x) perché si riconosce la possibilità che possano aggiungersi altri simboli religiosi o frasi capaci di testimoniare che anche la cultura laica appartiene «al patrimonio della nostra società»;¹⁷²

y) perché la ricerca della composizione non deve mai tradursi «in una estenuante e inutile discussione *sine die*»;¹⁷³

z) perché la funzione del sistema educativo pubblico deve essere pluralista e orientata allo spirito critico.¹⁷⁴

Al contrario esprimo perplessità, e in alcuni casi anche dissenso:

a) perché ha voluto ‘accomodare’ ciò che non è ‘accomodabile’, ricorrendo ad una sorta di ‘compromesso storico’, in diversi casi non convincente, tra istanze cattoliche, confessioni religiose diversa dalla cattolica e mondo laico (cfr. lett. c);

b) perché preso atto che i c.d. decreti-legge ‘taglia-leggi’ non hanno abrogato il regio decreto n. 965 del 1924 come in un primo momento era avvenuto in forza dell’art. 24 e del n. 224 dell’allegato al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008, i giudici non hanno avuto il coraggio di essere fino in fondo coerenti alle loro premesse, ovvero di riconoscere tacitamente abrogato l’art. 118 del R.D. 965/1924 in conseguenza di quanto disposto dal Protocollo addizionale agli Accordi di Villa Madama dove, in relazione all’art. 1 della l. 25 marzo 1985, n. 121, «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». Appartengo, lo confesso, a quel minoritario fronte dottrinale¹⁷⁵ che ha sempre creduto che l’abrogazione di un principio giuridico debba portare con sé anche l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento;

c) perché per non scontentare nessuno ha proceduto per addizione attribuendo valore polisemantico al crocifisso (religioso, identitario, passivo) continuando, in questo modo, a fornire un alibi interpretativo a tutti coloro che non potendo più giustificare la presenza del crocifisso in termini giuridici, da anni si aggrappano all’argomentazione identitaria/nazionale divenuta ormai debole sotto il profilo tanto sociologico quanto antropologico;¹⁷⁶

d) perché ha utilizzato l’avverbio ‘accanto’ per subordinare l’aggiunta di altri simboli alla presenza del crocifisso.¹⁷⁷ Il pluralismo e lo spirito di apertura della Corte appare più formale che sostanziale, perché un’aula con le sole ‘sure’ del Corano, o con la sola Stella di David o con una sola frase di Oddifreddi, è una ipotesi non configurabile;

e) perché il ricorso alla procedura di ‘accomodamento ragionevole’ appare condivisibile in via di principio ma decisamente velleitaria sul piano della

¹⁷² Ivi, § 22.

¹⁷³ Ivi, § 23.

¹⁷⁴ Ivi, § 28.1.

¹⁷⁵ Cfr. LUCIANO ZANNOTTI, *Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l’ennesimo caso di dissenso dentro l’Università cattolica*, «Il diritto ecclesiastico», CX, 4, 1999, pp. 1057 ss.

¹⁷⁶ Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414, § 11.8.

¹⁷⁷ Ivi, § 22.

fattibilità, infatti le parti coinvolte non hanno lo stesso potere contrattuale e il procedimento di accomodamento, anche qualora non si proceda per colpi di maggioranza, «può trasformarsi in conflitto capace di lasciare sul campo vinti e vincitori riducendo in macerie il rapporto co-educativo». ¹⁷⁸

f) perché non convince il concetto di 'laicità come metodo' ¹⁷⁹ in quanto v'è il rischio che perda la forza di principio supremo;

g) perché nel passare dal 'crocifisso di stato' al 'crocifisso di aula', sembra aprirsi un processo di 'libanizzazione' del principio di laicità. Bisognerebbe allora chiedere alla Corte se la laicità è ancora quella della pronuncia del 1989 della Corte costituzionale: compatta, omogenea, unitaria uguale a sé stessa su tutto il territorio nazionale, oppure quella disomogenea, discontinua presente là dove il crocifisso un po' c'è e un po' non c'è.

Questo è quanto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Perugia, la quale il 23 marzo 2022 in veste di giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., si è espressa sui ricorsi, già riuniti, proposti da Franco Coppoli. Ad altri il compito di commentarla.

¹⁷⁸ NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 23.

¹⁷⁹ Ivi, § 14.1.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Luglio 2022

(CZ 2 · FG 3)



© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.